

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

DCVI.

## SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

## INDICE

	PAG.
<b>Commemorazione dell'onorevole Giuseppe Firrao:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	24459
NOTARIANNI . . . . .	24460
SALERNO . . . . .	24460
AMENDOLA PIETRO . . . . .	24460
RUSSO PEREZ . . . . .	24461
GOLITTO . . . . .	24461
AMADEI . . . . .	24461
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	24461
<b>Congedo</b> . . . . .	24461
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario. (1619) . . . . .	24462
PRESIDENTE . . . . .	24462, 24467, 24468, 24474, 24479, 24480, 24481, 24495
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	24462, 24470, 24474, 24476, 24478, 24480, 24483, 24487, 24488, 24491, 24493
CAVALLARI . . . . .	24462, 24467, 24468, 24474, 24479, 24490, 24493, 24495
PIERACCINI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	24465, 24467, 24474, 24476, 24478, 24481
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	24466
DUGONI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	24467, 24480, 24482, 24485, 24487, 24489
MARTINELLI, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	24468, 24469, 24477, 24479, 24483, 24487, 24488, 24491
COSTA . . . . .	24473, 24490
TURNATURI . . . . .	24473, 24474, 24489
INVERNIZZI GAETANO . . . . .	24474
BETTIOL GIUSEPPE . . . . .	24474, 24480, 24481
PESENTI . . . . .	24477, 24480
CORBINO . . . . .	24480, 24486
PERTUSIO . . . . .	24486
CERRETI . . . . .	24489, 24493
DAL POZZO . . . . .	24490, 24495
<b>Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	24495, 24501
LOMBARDI RICCARDO . . . . .	24501
<b>Interrogazione (Rinvio dello svolgimento)</b> . . . . .	24461

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 6 dicembre 1950.

(È approvato).

## Commemorazione dell'onorevole Giuseppe Firrao.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutti i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, ancora una volta, inesorabile la morte viene a falciare nei nostri banchi, scegliendo fra i migliori. Domenica a Napoli, dopo un atto operatorio al quale erano legate le nostre estreme speranze, è deceduto l'onorevole Giuseppe Firrao.

Era nato a Napoli il 24 dicembre 1895. Ingegnere e professore universitario, fu direttore delle scuole industriali di Giarre e di Cagliari, e successivamente preside dell'Istituto tecnico industriale di Palermo e poi di Napoli, carica che attualmente rivestiva, insieme con l'altra di commissario del consorzio provinciale dell'istruzione tecnica.

Nel 1928 tenne la cattedra di fisica tecnologica e applicata presso l'università di Cagliari; in seguito, negli anni 1943 e 1944, insegnò a Roma e a Napoli. Fu poi chiamato dal Governo Badoglio a reggere la direzione generale dell'istruzione tecnica presso il Ministero della pubblica istruzione a Salerno.

Consigliere della camera di commercio di Napoli e autore di numerose pubblicazioni scientifiche; fu ideatore e realizzatore del progetto per la ferrovia circumflegrea, nonché amministratore delegato della ferrovia cumana.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

Già deputato all'Assemblea Costituente, fu rieletto l'8 maggio 1948 nella circoscrizione di Napoli-Caserta.

Faceva parte della Giunta delle elezioni, nonché della VIII Commissione permanente.

I colleghi dell'Assemblea Costituente ricordano con quanta vigoria e nobiltà d'intenti e con quale senso di responsabilità l'onorevole Firrao partecipò ai lavori per la formazione della Carta costituzionale, conquistando, nell'articolo 9, il doveroso riconoscimento della ricerca scientifica.

Questa sua intensa e fervida attività parlamentare ha continuato, con pari energia e passione, in questo primo Parlamento repubblicano, meritando l'ammirazione dei colleghi di tutti i settori.

Superiorità d'intelletto, prodigiosa laboriosità, profonda e diffusa cultura, ardente spirito di iniziativa, amore per i problemi della sua città, rigorosa probità di vita (egli lascia la famiglia in condizioni di assoluto bisogno) furono le note principali del compianto collega, la cui immatura scomparsa è per questo resa più amara ed inconsolabile.

La nobilissima morte — irradiata dalla splendente luce della fede — sta a testimoniare della sua vita.

Sicura di interpretare il sentimento dei colleghi di tutti i settori, la Presidenza ha già trasmesso alla desolata famiglia le condoglianze della Camera. (*Segni di generale consentimento*).

NOTARIANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOTARIANNI. In pieno fervore di attività se ne è andato l'indimenticabile amico. Lo ricordate voi tutti: forte, aitante. La sua vita è stata stroncata quasi improvvisamente. Una vitalità che sembrava non dovesse essere fiaccata, è stata recisa. Uomo di carattere, Giuseppe Firrao, fu sempre al suo posto ed ebbe una sola linea nella vita. Uomo diritto, probò, visse e si formò in un ambiente sceltissimo a Napoli. Ebbe come maestri e compagni uomini della statura morale di Francesco Degni, Giulio Rodinò, Morgera, Della Rocca, Statella. Visse in una attività che veramente lo ha nobilitato e lo ha formato sempre più: militò nell'Azione cattolica, fu nella F. U. C. I., fu poi nel partito popolare: egli era uomo democratico e non poteva non amare la libertà e la democrazia.

Nel periodo triste del ventennio si appartò e visse unicamente negli studi suoi. Poi, lo vediamo all'Assemblea Costituente, e, successivamente, deputato di questa legislatura,

con i suoi interventi brevi, semplici, sintetici, ma sempre possenti di contenuto.

Fu un uomo di una serietà di vita, veramente nobile, alta. Viveva nell'ambiente familiare; ebbe la gioia di avere una famiglia veramente modello: una sposa incomparabile, dei bei figli, che piangono il loro amatissimo genitore.

E così, Giuseppe Firrao è andato via. Noi non lo dimenticheremo, e non lo potremo mai dimenticare: figura che si può eguagliare, si può imitare, ma non superare.

Fin da ragazzo primeggiò negli studi, sempre; laureatosi in ingegneria, per concorso vinse la presidenza dell'istituto industriale di Palermo; poi passò a Napoli, ed ora era a Napoli preside dell'istituto « Leonardo da Vinci », un istituto tecnico modello. Giovanissimo fu alla cattedra di Cagliari come insegnante di fisica-tecnologica; poi passò a Napoli ad altre cattedre.

Giuseppe Firrao resterà nei nostri cuori. Noi dobbiamo pensare alla tristezza della vita, ma dobbiamo pensare, o amici, che di fronte a queste figure finiscono le tendenze, finiscono i partiti. Tutti dobbiamo inchinarci a Giuseppe Firrao, e mai dimenticarlo.

SALERNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO. Mi associo, personalmente e a nome del gruppo di cui faccio parte, alle espressioni di cordoglio pronunciate per la morte dell'onorevole Giuseppe Firrao. Fu un parlamentare serio ed operoso, un realizzatore, e come tutti i realizzatori amò circondarsi di silenzio e di modestia. Insegnante di alto valore, attraverso tappe laboriose, pervenne al vertice dell'insegnamento universitario. Fu un propugnatore convinto ed appassionato dell'insegnamento tecnico e professionale nelle scuole italiane, sostenendo la qual cosa mostrò di avere intuita una delle necessità fondamentali della vita economica e della vita civile del nostro paese. Pieno di un fervore che sembrava inesauribile, dotato di una cordialità calda ed espansiva, con un sorriso costante negli occhi che rispecchiava la luce interiore del suo animo, fu per molti di noi un amico prezioso ed insostituibile, fu per tutti una magnifica figura di democratico, di lavoratore, di galantuomo. Ed è per questo che noi tutti lamentiamo oggi con cuore commosso la immatura e dolorosa scomparsa.

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Quanto più improvvisa ed inattesa, almeno per la gran

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

parte di noi, tanto più dolorosa, onorevoli colleghi, ci giunge la notizia della morte, in età ancora non avanzata, del collega onorevole Giuseppe Firrao. E particolarmente vivo è il rammarico di chi come me (e come tanti altri del mio gruppo), quale corregionale dell'onorevole Firrao, quale suo compagno di viaggio decine e decine di volte lungo la Roma-Napoli, quale suo collega per molto tempo alla Commissione dei lavori pubblici, aveva sempre intrattenuto con lui sincera cordialità di rapporti. Io apprezzavo in lui, come tutti noi di questi settori apprezzavamo, l'avversario non acceso, ma sereno; apprezzavamo la sua profonda preparazione e competenza nei problemi e nelle questioni di ordine tecnico, apprezzavamo il contributo, il concorso sempre sostanzioso e pacato che egli portava alle nostre discussioni.

Ed è pertanto, onorevoli colleghi, che non soltanto a nome personale, ma interpretando il sentimento unanime del gruppo dei deputati comunisti, mi associo alle nobili espressioni di cordoglio pronunciate per la immatura scomparsa del collega Giuseppe Firrao.

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. A nome del gruppo misto, dei cui componenti tutti sono sicuro di interpretare il verace dolore, mi associo alle nobili parole che sono state pronunciate dal Presidente e dagli altri colleghi per ricordare il carissimo collega scomparso. A tutti accade nella vita di dover dire delle parole di condoglianza per ubbidire ad un dovere; ma questa volta tutti sentiamo, che, parlando di Giuseppe Firrao, interpretiamo un vero, cocente dolore, che è nell'animo nostro, ricordando il suo volto chiaro, i suoi occhi sereni, da cui traspariva l'altezza e la purezza dell'animo, la fede in Dio e nei destini del nostro paese.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Onorevoli colleghi, gli amici cari, quando scompaiono, portano via con loro come una parte di noi stessi, che rimaniamo e guardiamo con gli occhi sbarrati questo tremendo fatale processo dell'umana distruzione. È stato esattamente scritto che ognuno di noi cammina su un sentiero costellato di croci. E purtroppo non ce ne avvediamo, purtroppo non ce ne curiamo.

L'anima dell'onorevole Giuseppe Firrao, non è di quelle che si perdono nel vuoto. Essa tornerà a noi con pungente nostalgia tutte le volte che vorremo rappresentarci il

prototipo di un uomo, che agisca, come egli agiva, sempre con grande fervore, con grande cordialità, soprattutto con grande bontà.

Ci sia la Sua anima, che inseguiamo nel nostro rimpianto, di guida nel periglioso cammino della nostra vita.

AMADEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMADEI. A nome del gruppo parlamentare del partito socialista italiano, mi associo alle nobili ed effettuose parole di cordoglio pronunciate dai colleghi di tutti i settori per l'immatura e dolorosa scomparsa dell'onorevole Giuseppe Firrao.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. A nome del Governo e mio personale mi associo al cordoglio della Camera per la scomparsa dell'onorevole Giuseppe Firrao. Noi tutti l'abbiamo conosciuto e l'abbiamo ammirato per la chiarezza del suo carattere, per l'energia della sua attività, per quello sforzo, che gli era abituale, di ricercare le cose concrete.

Ed è forse per questo che la sua attività parlamentare, di cui resta traccia indelebile nei lavori della Costituente e di questa Assemblea, si è svolta prevalentemente nell'ambito delle Commissioni, là dove i problemi si vedono nella loro precisione più concreta, di fuori da certe risonanze che qualche volta tolgono i limiti precisi di ciò che si vuol fare.

L'onorevole Firrao è stato per noi non soltanto un amico, ma una illuminata guida nella soluzione di molti problemi della tecnica. Il suo ricordo non può non rimanere vivo nell'animo nostro e non può non costituire una guida per gli ulteriori lavori del Parlamento.

### Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il deputato Tanasco.

(È concesso).

### Rinvio dello svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione degli onorevoli Pino, Berti Giuseppe fu Angelo, Calandrone, Di Mauro e D'Agostino, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro del lavoro e previdenza sociale, «per sapere se non ravvisino nella orribile sciagura di Troina (Enna), della quale tredici vittime, tra operai e tecnici, sono spaventoso bilancio,

una tragica riprova delle proteste e dei passi fatti in precedenza da quella camera del lavoro per ottenere più sicure condizioni di lavoro. E per sapere altresì i motivi per i quali le segnalazioni della camera del lavoro non sono state tenute nel dovuto conto, e quali provvedimenti si intenda urgentemente adottare per colpire responsabilità, per venire incontro ai colpiti, e per garantire in avvenire l'incolumità delle maestranze ».

Lo svolgimento di questa interrogazione è rinviato alla seduta di domani, d'accordo fra interroganti e governo.

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Norme sulla perequazione tributaria e sul  
rilevamento fiscale straordinario. (1619).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla perequazione tributaria. Come la Camera ricorda, è stato deliberato il rinvio alla Commissione competente per la formulazione degli articoli, di alcuni dei quali tuttavia (3, 11, 12, 13, 17, 33 e 42) l'Assemblea si è riservata la discussione e la votazione. Chiedo al Governo se, per questi articoli, accetta il testo della Commissione.

**VANONI, Ministro.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Il primo è l'articolo 3. Se ne dia lettura.

**MAZZA, Segretario,** legge:

« La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni nei redditi già accertati.

« In caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati, per i redditi di categoria A, di categoria B, e di categoria C/1, del 10 per cento, salvo la facoltà dell'ufficio di rettificarli.

« Chi omette di presentare la dichiarazione è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000, con la riduzione di un terzo per i casi lievi ed il raddoppio per i casi gravi, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste, per le singole imposte, dalle disposizioni vigenti, nei casi di mancata e infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio.

« La detta ammenda verrà raddoppiata in caso di recidiva e triplicata in caso di recidiva reiterata.

« Il decreto o la sentenza di condanna divenuti definitivi verranno pubblicati gratuitamente per estratto nel foglio annunci legali ».

**PRESIDENTE.** A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti; il primo, è quello degli onorevoli Costa, Dugoni, Pieraccini, Ghislandi e Lombardi Riccardo:

« Tra il primo e il secondo comma, introdurre il seguente:

« È fatta eccezione per coloro che sono esentati dalla dichiarazione ».

Poichè non è presente alcuno dei firmatari, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Il secondo è quello degli onorevoli Pesenti e Cavallari:

« Sostituire i commi terzo e quarto col seguente:

« Senza pregiudizio delle altre sanzioni previste per le singole imposte dalle disposizioni vigenti, nei casi di mancata o infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica d'ufficio, chi omette di presentare la dichiarazione od omette la specificazione delle fonti dei singoli redditi o trascrive indicazioni infedeli è punito:

a) con la multa da lire 10.000 a lire 100 mila, con la riduzione di un terzo per i casi lievi e il raddoppio per i casi gravi, se si tratta di dichiarazione avente per oggetto un reddito accertabile, ai fini dell'imposta complementare sul reddito, per somma pari o inferiore ai 10 milioni;

b) con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a un milione se si tratta di dichiarazione avente per oggetto un reddito accertabile, ai fini dell'imposta complementare e progressiva sul reddito, per somma superiore ai 10 milioni ».

**CAVALLARI.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CAVALLARI.** Onorevoli colleghi, l'emendamento che unitamente al collega Pesenti ho presentato all'articolo 3 del disegno di legge risolve una questione che da parte nostra, sia alla Camera sia al Senato, venne avanzata: la questione delle sanzioni da applicarsi a coloro che omettono di presentare la dichiarazione, omettono la specificazione delle fonti dei singoli redditi o presentano dichiarazioni infedeli.

La sostanza delle critiche che l'opposizione ha mosso al disegno di legge governativo ha tratto spunto principalmente da questo motivo: noi non riteniamo che il disegno di legge, così come redatto e presentato all'esame della Camera, possieda i mezzi idonei per indurre coloro che appartengono a quelle

categorie che più hanno evaso ed evadono il fisco, a fare le loro denunce, e a farle in maniera fedele. Così noi abbiamo sentito il bisogno di proporre alcuni emendamenti, fra cui quello attualmente in esame.

In sostanza, nel nostro emendamento si mira a fare in modo che anche la pena detentiva venga comminata nei casi più gravi di evasione. Nell'altro ramo del Parlamento, in cui l'idea venne affacciata da parte dell'opposizione, furono sollevate alcune obiezioni delle quali ci siamo sforzati di tenere il dovuto conto, e che riteniamo non potranno essere sollevate in questa sede a seguito dell'emendamento che abbiamo presentato.

Al Senato era stata lamentato che la analoga proposta dell'opposizione contemplasse un errore di carattere giuridico in quanto in essa, mentre per la mancata presentazione o per la presentazione di denuncia infedele di redditi minori si prevedeva la pena dell'ammenda e quindi si configurava questo atto illecito come una contravvenzione, invece nella mancata presentazione o nella presentazione infedele di denuncia riguardante patrimoni più cospicui si prevedeva la pena della reclusione e, quindi, si configurava lo stesso atto illecito sotto il profilo del delitto.

Si disse, da parte del rappresentante del Governo e da parte anche di alcuni esponenti della maggioranza parlamentare, che non era possibile che, per un fatto fondamentalmente identico, si prevedesse in una ipotesi un reato contravvenzionale e in un'altra ipotesi un reato delittuoso.

Era stato altresì osservato in quella sede — e queste osservazioni sono state ripetute alla Camera dei deputati e specialmente dall'onorevole ministro delle finanze nel discorso che ha pronunciato a chiusura della discussione generale — che le pene detentive non si riteneva dovessero essere applicate alla legge tributaria perché si pensava che l'opinione pubblica non fosse matura per darsi ragione di una pena di questo genere.

Sulla base di queste osservazioni noi abbiamo presentato il nostro emendamento, nel quale per i casi di mancata denuncia di lieve entità, come per i casi di mancata denuncia di notevole entità è stata applicata l'ipotesi delittuosa, così che per i casi lievi abbiamo previsto l'applicazione della multa e per quelli più gravi l'applicazione della reclusione. La obiezione generale — che, a mio modo di vedere, è di puro carattere formale — dovrebbe quindi cadere a seguito del tenore del nostro emendamento.

Quanto alla obiezione più sostanziale che l'opinione pubblica italiana non è matura per approvare la sanzione detentiva a carico degli evasori alle leggi tributarie, non possiamo che ritenerla assolutamente infondata. Noi siamo certi, onorevoli colleghi, che qualora si dovesse applicare una pena detentiva, o anche pecuniaria di una certa entità, a carico dei piccoli evasori o di chi, non per malafede, ma per imperizia, incappa in errori nella compilazione del modulo, difficilmente troveremo il conforto dell'opinione pubblica, così come non la troveremo se sanzioni gravi applicassimo nei riguardi dei piccoli o dei medi contribuenti. Ma quando noi auspichiamo l'applicazione di queste sanzioni nei confronti dei grossi contribuenti e quando, in base ai motivi che informano il nostro emendamento, chiediamo che la pena detentiva venga comminata a coloro che non presentano la denuncia o la presentano infedele, allorché si tratta di redditi accertati od accertabili non inferiori ai dieci milioni di lire, riteniamo che l'argomento in avverso del ministro delle finanze non regga più.

Ho detto nel mio intervento in sede di discussione generale che l'opinione pubblica approva che si punisca colui che, per miseria o bisogno, commette un piccolo furto e lo si punisca con una pena detentiva: come non potrebbe comprendere l'opinione pubblica che con la stessa pena venga punito il contribuente che ruba allo Stato milioni e milioni? L'opinione pubblica non solo comprende ma esige che il grosso contribuente evasore del fisco venga punito e colpito con una sanzione detentiva che è l'unica che può indurre alla ragione il grosso finanziere che, evidentemente, non può che infischarsi di una sanzione pecuniaria, anche se essa raggiunge qualche centinaio di migliaia di lire.

Un altro argomento può essere portato contro l'opinione dell'onorevole ministro delle finanze: noi non comprendiamo come mai determinate leggi tributarie prevedano la sanzione detentiva, mentre altre non dovrebbero prevederla. Vi sono leggi tributarie che tale sanzione detentiva comminano: per esempio la legge doganale che, nelle ipotesi di un comportamento particolarmente grave, prevede anche l'applicazione di una pena detentiva particolarmente severa. Già nella legge doganale il contrabbando è classificato come un delitto e non come una contravvenzione; e quindi già un precedente al quale ci possiamo e dobbiamo rifare allorché ci troviamo di fronte al dubbio se si possa o non configurare come delitto il comportamento contrario a

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

quanto stabilisce questo disegno di legge. Abbiamo già in una legge doganale sancito il principio che l'evasione ad un dato comportamento stabilito dalla legge tributaria costituisce delitto. Noi abbiamo dunque questo precedente. Nessuna ragione, né di carattere formale, né di carattere sostanziale, né di carattere logico o giuridico ci proibisce; pertanto, di seguire le orme di una legge già esistente e, quindi, di dichiarare delitto anche il fatto di colui che contravviene alle norme che presiedono alla denuncia dei redditi. Il delitto doganale viene colpito con una multa e con la reclusione da tre a cinque anni, minima pena cioè, assai superiore a quella che configuriamo nel nostro emendamento, il quale, invece, parla solo di una reclusione che arriva fino ad un anno nel caso di mancata o infedele denuncia di redditi superiori ai 10 milioni di lire.

Invece, il contrabbandiere, il quale, in determinate circostanze, contravviene alla legge doganale, commettendo peraltro un reato assai meno grave — in linea morale ed anche in linea giuridica — di quello commesso dal grosso contribuente, il quale tenta di evadere in misura così cospicua il fisco, il contrabbandiere — dicevo — viene condannato ad una pena severissima. E perché, invece, il grosso contribuente che froda il fisco deve essere esente anche da quindici giorni di reclusione?

Non solo, ma la legge doganale, sempre per quanto riguarda il contrabbando, porta una serie di misure molto gravi, per esempio quella della libertà vigilata, di cui noi non abbiamo parlato in questa sede e che non chiediamo nemmeno lontanamente che vengano previste per il grosso contribuente che evade al fisco.

Aggiungo che la legge doganale arriva poi ad un punto tale che chiamerei addirittura antiggiuridico, in quanto essa stabilisce che il delitto tentato deve essere considerato, agli effetti della pena, pari al delitto consumato! Quindi, per cercare di reprimere in tutti i modi le evasioni alla legge doganale, si è trovata tutta una serie di gravi sanzioni e non si è nemmeno esistito ad andare contro l'ordinamento tradizionale del nostro diritto penale: questo per cercare di colpire il contrabbandiere che, per piccole o grosse quantità di merci, cerca di varcare i nostri confini senza i prescritti crismi della legge doganale. Invece, non si agisce con pari energia contro il grosso contribuente che tenta non di lucrare su qualche pacchetto di sigarette ma di realizzare notevolissimi lucri!

L'ultima osservazione che da parte del Governo è stata fatta per cercare di dimo-

strare infondata la nostra pretesa è attinente al funzionamento degli uffici giudiziari. Si è detto da parte del Governo: noi non riteniamo che sarebbe operante una sanzione detentiva a carico dei grossi evasori (perché solo di questi vogliamo parlare), perché esperienze fatte in precedenza ci dicono già che la magistratura tarderà molto ad irrogare la pena che è prevista dalla legge, ed i procedimenti che verranno celebrati a carico di questi evasori verranno celebrati dopo mesi o dopo qualche anno da quando l'evasione è avvenuta.

Siamo perfettamente d'accordo. Sappiamo anche noi che vi è purtroppo una situazione di questo genere negli uffici giudiziari. L'abbiamo fatto presente molte volte in sede di discussione del bilancio della giustizia. Sappiamo che questa disfunzione degli uffici giudiziari va contro i dettami elementari del diritto penale il quale vuole, giustamente, che la pena segua prontamente il reato commesso.

Noi su questo siamo d'accordo, ma non siamo d'accordo sulle conseguenze che l'onorevole ministro ritiene di dover trarre da questo fatto, perché non soltanto per i reati di carattere tributario si dovrebbe temere un procedimento troppo lungo, dato che le sentenze si fanno attendere per i reati di qualsiasi genere, anche quando vi siano imputati in istato di arresto. Purtroppo è un fatto che nella democratica Repubblica italiana spesse volte con la detenzione preventiva gli imputati debbono scontare una pena ben superiore a quella che poi il giudice nella sua sentenza irrogherà loro. Ed allora, con questo ragionamento, onorevole ministro, aboliamo anche le norme che reprimono il furto, le norme che reprimono tutti gli altri delitti.

Ho terminato l'illustrazione dell'emendamento presentato con l'onorevole Pesenti. Si tratta, in fondo, di un problema che, secondo noi, non può essere eluso con osservazioni del genere di quelle fatte dal Governo. Qui vi è un problema di carattere politico. Non giova riesumare disposizioni di carattere giuridico o di carattere procedurale. Noi chiediamo a voi, maggioranza, e ai signori del Governo, se si intende applicare o meno una sanzione energica (la pena detentiva) contro i grossi contribuenti evasori al fisco.

Questo è il problema di fondo, questo è il problema sul quale noi abbiamo discusso, sul quale discutiamo ancora oggi e sul quale voi esprimerete il vostro voto, voto che — secondo me — deve tener conto anche di questa circostanza: il cardine fondamentale su cui la legge si impernia, il motivo basilare in forza del quale il Governo chiede alla Camera

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

l'approvazione di questo disegno di legge è costituito dalla certezza che attraverso di esso si riuscirà ad ottenere, per mezzo della fiducia fra il contribuente e il fisco, denunce fedeli da parte della grande maggioranza dei contribuenti italiani.

Ed allora, signori del Governo ed onorevoli colleghi, se così stanno le cose, e se voi veramente avete questa convinzione, che è l'unica che possa legittimare la vostra richiesta nei riguardi del paese e del Parlamento di approvazione di questo disegno di legge, se voi avete realmente nel vostro intimo questa convinzione, perché vi rifiutate che vengano applicate sanzioni, se non gravissime, gravi, a carico di coloro che (voi stessi dite che saranno pochi) tenteranno di evadere questa legge? Se le evasioni saranno poche — come dice il ministro delle finanze — se si colpiranno fra questi pochi evasori i più grossi, cioè coloro che nessuna scusa possono avere, se così è, perché schierarsi contro la sanzione a carico di persone che così grandemente demeritano della Repubblica?

**PRESIDENTE.** Segue l'emendamento degli onorevoli Dugoni, Costa, Pieraccini, Ghislandi e Lombardi Riccardo:

« Sostituire il terzo comma con i seguenti.

« Chi omette di presentare la dichiarazione è punito:

1°) con l'ammenda da lire 2000 a lire 100.000 se si tratta di dichiarazione avente per oggetto redditi inferiori ai 5 milioni;

2°) con la multa da lire 200.000 ad 1 milione e con la reclusione sino a mesi 6, se si tratta di dichiarazione avente per oggetto redditi superiori ai 5 milioni.

« Chi omette nella dichiarazione la indicazione delle fonti di reddito, allo scopo di occultarle, è punito con la multa sino a 200.000 lire.

« Restano in ogni caso impregiudicate le altre sanzioni previste dalle leggi tributarie nei casi di mancata o infedele dichiarazione ».

**PIERACCINI, Relatore di minoranza.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PIERACCINI, Relatore di minoranza.** Il nostro emendamento parte, sostanzialmente, dalle stesse considerazioni svolte dall'onorevole Cavallari e che noi stessi abbiamo svolto nella discussione generale. Quindi, io sarò brevissimo, per non ripetere le argomentazioni fatte oggi dall'onorevole Cavallari né quelle che io stesso ed altri colleghi del mio

gruppo abbiamo fatto durante la discussione generale.

In sostanza, come ben diceva l'onorevole Cavallari, noi siamo di fronte a un grave problema politico, cioè siamo di fronte alla necessità di introdurre nel sistema della legge, per quanto riguarda le sanzioni, qualche cosa che lo renda efficace contro le classi più ricche della società italiana. Ora, in realtà, il testo del disegno di legge, che prevede come massima sanzione un'ammenda di 100 mila lire, resta evidentemente poco efficace. Noi chiediamo che si introduca la sanzione della reclusione. Si tratta di mettere in atto quello che abbiamo chiamato un sistema di puntelli.

Si tratta di fare in modo che questo disegno di legge, di cui condividiamo il concetto centrale possa avere una vitalità effettiva.

Ora, vediamo solo in che cosa si differenzia il nostro emendamento da quello precedente. Io direi che si differenzia verso il basso, perché in certo modo è più mite, sia del testo del Senato che dell'emendamento Cavallari e verso l'alto dove è più rigido. È più mite perché parla di un'ammenda di 2000 lire, mentre il testo di legge del Senato parla di un'ammenda di 10 mila lire, riducibile a un terzo nei casi più lievi. Quindi la minima sanzione è stabilita nell'attuale sistema di norme, mi pare, nella misura di 6.666 lire. Noi la riduciamo a 2.000 lire, perché ci sembra che vi sia una sproporzione eccessiva, anche per quanto riguarda l'economia del vostro disegno di legge, fra la pena per i minimi evasori colpiti troppo duramente (10 mila lire) e quella dei massimi trattati troppo bene (100 mila lire). L'escursione di questa sanzione è troppo ristretta. Vi sono tanti casi di lieve entità, per cui ci pare che la pena di 10 mila lire sia eccessiva. Ecco perché al basso noi siamo più miti di quanto non sia la proposta governativa. Siamo invece più rigidi verso il vertice: e lo siamo non solo nei riguardi del disegno di legge governativo, in quanto anche noi prevediamo la reclusione fino a sei mesi, ma anche nei riguardi dello stesso emendamento testé svolto dall'onorevole Cavallari. Infatti mentre l'emendamento Cavallari prevede la reclusione per redditi non inferiori ai 10 milioni, noi parliamo di 5 milioni, riducendo la reclusione fino a sei mesi. Questa è la diversità fra i due emendamenti, i quali però sono sostanzialmente concordi sul concetto sostanziale, cioè di inserire nel disegno di legge la pena della reclusione.

Inoltre il nostro emendamento prevede una multa fino a 200 mila lire per chi ometta,

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

nella dichiarazione, l'indicazione delle fonti di reddito, allo scopo di occultarle, comportamento che consideriamo come un reato a sé.

Questo è, sostanzialmente, l'emendamento che noi proponiamo alla Camera.

Credo sia inutile riprendere qui le argomentazioni del ministro, il quale, nella sua risposta alle nostre critiche, ha riportato di nuovo la discussione al punto in cui si fermò al Senato, cioè ci ha detto che non si può inserire in questo disegno di legge la pena reclusiva, in quanto che, evidentemente, per il mutare quantitativo della figura di evasione prevista nella legge, non si ha né si può avere una modifica sostanziale del fatto. Si ha cioè sempre lo stesso fatto e quindi, se vogliamo prevedere la pena della reclusione per i grossi evasori, si dovrà anche prevederla, sia pure proporzionalmente ridotta, per i piccoli evasori.

Noi abbiamo già detto, durante la discussione generale, che per noi il salto quantitativo si trasforma proprio in un salto qualitativo, perché mentre l'evasione di un piccolo contribuente può essere anche dovuta a ragioni di difesa personale contro la pressione fiscale, che per i piccoli contribuenti è eccessiva nel nostro paese, non si può trovare nessuna giustificazione dinanzi ai grossi contribuenti evasori, i quali per noi rappresentano, come già abbiamo detto nella discussione generale, figure di individui o di gruppi che compiono veramente atti gravissimi contro la società. Sono dei veri atti di sabotaggio o anche di più: atti di tradimento verso la collettività.

Ecco perché per noi, in questo caso, la differenza quantitativa si trasforma in una differenza qualitativa, ed ecco perché insistiamo per la introduzione della pena della reclusione in questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Guerrieri Emanuele ha presentato il seguente emendamento:

« Al terzo comma, sostituire le parole: da lire 10.000, con le parole: da lire 5.000 ».

Ha facoltà di svolgerlo.

**GUERRIERI EMANUELE.** Onorevoli colleghi, io ho poco da dire a illustrazione del mio emendamento. Esso lascia inalterato il massimo dell'ammenda di 100 mila lire, e riduce alla metà il minimo. Io trovo, difatti, che questo minimo in molti casi sarebbe eccessivo, e a tale conclusione sono indotto da alcune brevi considerazioni.

Innanzitutto, nel sistema dell'attuale disegno di legge la vera sanzione non è data dall'ammenda (e questo potrebbe essere rilevato in confronto alle considerazioni

fatte poc'anzi dagli oratori che mi hanno preceduto); la vera sanzione, è data dall'aumento automatico del 10 per cento nei redditi già precedentemente accertati. Vi è da presumere che la prima dichiarazione la faranno tutti, e si può solo dubitare se seguiranno le ulteriori dichiarazioni. La pena dell'ammenda ha pertanto un carattere di complementarietà, carattere del quale è opportuno tener conto ai fini di una equa commisurazione.

Faccio un secondo rilievo: la sanzione non segue soltanto nei casi che si potrebbero definire di malizia, ma anche negli altri casi, di semplice negligenza che possono essere, nella pratica, molto più numerosi dei casi di malizia. E mi pare perfettamente esatto che il disegno di legge configuri l'omissione della dichiarazione come un reato contravvenzionale per tutti, indipendentemente da quelli che possono essere i limiti del reddito accertato o accertabile. Io non so davvero rendermi conto che fino ad un certo limite si possa ravvisare nella omissione un reato contravvenzionale, e più in là di questo limite — non vedo perché il salto quantitativo diventerebbe un salto qualitativo, come diceva poc'anzi l'onorevole Pieraccini — vi si possa ravvisare, invece, un delitto.

Sostanzialmente, si tratta sempre di una inosservanza di carattere formale, non di carattere sostanziale, per cui è giusto che il fatto abbia sempre la medesima definizione giuridica, quale che possa essere l'entità del reddito cui l'infrazione si riferisce.

Ed allora, se così è, onorevoli colleghi, se la sanzione segue una infrazione che può essere anche involontaria, il volere definire come delitto la infrazione dei cosiddetti grossi evasori non si giustifica. La tesi, del resto, porterebbe a conseguenze pratiche molto gravi: di fronte al delitto è indispensabile la ricerca del dolo, spesso difficile e delicata. Ora, nel caso in cui questo dolo non si potesse provare, rimarrebbero impuniti coloro verso i quali si vuole attuare una maggiore severità.

Il fatto, ripeto, può scaturire anche da una negligenza. Ma appunto per questo, occorre tener conto che il sistema delle sanzioni previsto dal disegno di legge è già abbastanza duro, per l'applicazione dell'aumento indiscriminato del 10 per cento nei redditi accertati e per le altre sanzioni collaterali che rimangono applicabili. Quindi, è opportuno che almeno il minimo dell'ammenda venga ridotto a un limite molto più modesto.

Vi è un terzo rilievo da fare, ed in questo condivido le considerazioni svolte poc'anzi



## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

da altri colleghi. Un rilievo di ordine comparativo: se il massimo dell'ammenda è previsto in 100 mila lire, si deve riconoscere che il distacco fra il massimo e il minimo è piccolo e risponde quindi a una ragione di giustizia l'abbassamento del minimo. Ho proposto l'abbassamento a 5 mila lire, ma sarei disposto ad accettare anche una maggiore riduzione, per esempio a 3 mila lire.

Per queste considerazioni penso che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno esprimere parere favorevole in merito al mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pieraccini, Dugoni, Costa, Ghislandi e Lombardi Riccardo propongono la soppressione del quarto comma dell'articolo 3.

L'onorevole Pieraccini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Mantengo questo emendamento, che è collegato con quello già svolto, e rinuncio allo svolgimento.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Ho presentato, insieme con l'onorevole Pesenti, un emendamento all'articolo 5, del seguente tenore:

« *Aggiungere il seguente terzo comma:*

« Sentito il contribuente che, dai dati e dalle notizie in possesso dell'ufficio appaia titolare di reddito superiore ai 10 milioni di lire, l'ufficio deve chiedergli di asseverare la dichiarazione presentata mediante giuramento. A tale scopo il contribuente presterà giuramento davanti al pretore avente giurisdizione nel distretto dell'Ufficio delle imposte dirette cui la denuncia è stata inoltrata.

« Il colpevole di falso giuramento è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a un milione.

« Il colpevole non è punibile se dichiara il vero prima che gli sia stato notificato l'accertamento dell'ufficio ».

Mi pare che esso tratti, in sostanza, materia intimamente connessa con quella degli altri emendamenti presentati all'articolo 3: tratta, cioè, del giuramento e della relativa penalità in caso di falso giuramento.

Pertanto, io desidererei che questo emendamento all'articolo 5 fosse illustrato e discusso in questa sede.

In altri termini, io chiedo, giacché sono ancora in tempo, che il nostro emendamento all'articolo 5 sia spostato, se possibile, all'articolo 3.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, sono dolente di doverle dire che la sua richiesta non può essere accolta: il regolamento stabilisce che gli emendamenti devono essere presentati almeno un'ora prima della seduta.

Quanto alla sostanza, del resto, a me pare che l'emendamento cui ella si è riferito sia più aderente alla materia dell'articolo 5 che a quella dell'articolo 3.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Mi scusi signor Presidente, ma, a mio parere, è più aderente alla materia dell'articolo 3, perché questo articolo riguarda specificamente le sanzioni in caso di omessa o infedele denuncia, mentre l'articolo 5 concerne la restituzione del documento che l'ufficio distrettuale delle imposte può inviare al contribuente.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Credo che esista un solo problema a proposito dell'emendamento Cavallari-Pesenti all'articolo 5, e cioè se esso possa essere precluso dalla discussione e dalle votazioni sull'articolo 3. Se vi fosse il pericolo di preclusione, evidentemente l'onorevole Cavallari avrebbe il diritto di discutere in questa sede il suo emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole Dugoni, ella opportunamente solleva una questione che merita una risposta immediata.

La preclusione potrebbe sorgere soltanto se, in sede di articolo 3, la Camera approvasse qualche norma incompatibile con l'emendamento aggiuntivo all'articolo 5, o respingesse qualche emendamento di contenuto sostanzialmente identico a quello presentato dall'onorevole Cavallari. Mi pare che un esame anche sommario delle disposizioni dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso presentati possa tranquillamente farci escludere, per il momento, sia la prima sia la seconda eventualità.

Si può, pertanto, ragionevolmente prevedere che non sorgerà preclusione di sorta nei riguardi dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 5 presentato dagli onorevoli Cavallari e Pesenti.

Permane, naturalmente, una riserva di fatto: ove fosse proposta, in sede di articolo 3, qualche disposizione incompatibile con le norme di cui all'emendamento Cavallari all'articolo 5, sorgerebbe la preclusione; ma naturalmente si creerebbe una situazione nuova e la questione sarebbe riaperta.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

Quanto alla sua richiesta, onorevole Cavallari, io la prego ancora di non insistervi, e non solo per motivi di pura forma. Come ella sa, la Camera ha deliberato che l'articolo 5 sia discusso in Commissione. Ora, può darsi che colleghi interessati a portare il loro contributo alla formulazione dell'articolo 5, nella convinzione che tutte le questioni attinenti a questo articolo 5 saranno discusse in Commissione, non siano presenti in aula. Per cui, se si ponesse in votazione un emendamento che tocca prevalentemente l'articolo 5, si rischierebbe di deludere questi colleghi, i quali attendono che l'articolo 5 sia discusso nella sede già stabilita, per farvi valere le loro osservazioni e le loro proposte.

Per tali motivi, onorevole Cavallari, non posso accogliere la sua richiesta, senza il consenso esplicito della Camera.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione è convinta che l'emendamento aggiuntivo Cavallari possa essere ampiamente discusso in Commissione e che non vi sia alcun pericolo di preclusione, per cui le preoccupazioni del collega Cavallari possono tranquillamente cadere.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Desidero spiegare le ragioni per cui, nonostante l'esortazione dell'onorevole relatore, non sono tranquillo.

Ritengo che l'emendamento che ho presentato sia stato riferito erroneamente (e l'errore è mio) all'articolo 5, e che esso sia più attinente all'articolo 3.

Infatti, l'articolo 3 in sostanza di che cosa tratta? Tratta delle sanzioni da applicarsi a coloro i quali omettono di presentare la dichiarazione. Il mio emendamento riguarda invece l'asseveramento della dichiarazione mediante giuramento: quindi è strettamente connesso con l'articolo 3, mentre l'articolo 5 riguarda gli uffici distrettuali delle imposte, i quali possono inviare il modulo a casa dei contribuenti.

Questo è un argomento che riguarda l'ufficio delle imposte e non i contribuenti, ai quali io invece chiedo che venga deferito il giuramento fiscale. Quindi, mi sembra che fra i due emendamenti vi sia una differenza: il primo riguarda i contribuenti, il secondo la facoltà degli uffici delle imposte di inviare ai singoli contribuenti il modulo prescritto.

Mi persuado sempre di più che il mio emendamento trova posto all'articolo 3 e non all'articolo 5.

Per quanto riguarda la preclusione, nonostante le sue assicurazioni, signor Presidente, una certa preoccupazione rimane ancora in me. Se per caso la maggioranza della Camera ritenesse di non dover accogliere il mio emendamento all'articolo 3, il quale prevede, in caso di omissione o di infedele denuncia, pene detentive fino ad un anno, io penso alla possibilità che la maggioranza in Commissione possa avanzare la preclusione al mio emendamento all'articolo 5, per il quale, a seguito di falso giuramento, si prevede una pena detentiva da uno a tre anni.

Dunque, anche da questo punto di vista non sono affatto tranquillo. Insisto, perciò, nel chiedere che mi si consenta adesso di svolgere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, apprezzo le sue osservazioni, ma mi permetto di non dividerle. Il suo emendamento si colloca meglio nell'articolo 5, perché questo articolo regola l'intervento dell'ufficio distrettuale delle imposte in sede di esame della denuncia.

Ora, il suo emendamento non fa altro che proporre una forma nuova di intervento dell'ufficio in sede di esame della denuncia, da aggiungersi a quella già prevista dal testo dell'articolo 5 approvato dalla Commissione.

Per quanto riguarda la paventata preclusione, poi, mi permetto di farle rilevare che anche se non fosse accolto il suo emendamento all'articolo 3, diretto a stabilire pene detentive per la infedele denuncia, non è detto che per ciò stesso sia precluso un emendamento tendente a stabilire pene detentive nel caso di falso giuramento. La prego, pertanto, di non insistere nella richiesta di svolgimento del suo emendamento in questa sede.

CAVALLARI. Sta bene, signor Presidente: non insisto.

PRESIDENTE. I seguenti emendamenti all'articolo 3 sono già stati svolti, nel corso della discussione generale:

« Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti :

« La dichiarazione deve essere presentata ogni anno se sono intervenute variazioni in aumento nei redditi già accertati ed in misura superiore al 5 per cento dei redditi tassati.

« In caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente conti-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

n uano ad essere iscritti a ruolo e si intendono confermati da parte del contribuente, salvo la facoltà dell'ufficio di rettificarli ».

BONINO.

« Sopprimere il secondo comma ».

TURNATURI.

Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3 ?

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. In merito all'emendamento presentato dall'onorevole Bonino, il quale chiede che sia conservato l'istituto della conferma per silenzio, qualora il reddito non muti, in confronto a quello precedentemente accertato, in misura superiore al 5 per cento, mi permetto di far presente che, se l'emendamento venisse accolto, cadrebbe, entro i limiti citati, la possibilità dell'accertamento del reddito annuale effettivo del contribuente. E da questa situazione nascerebbero notevoli incertezze per il fisco, entro una zona che sarebbe sottoposta esclusivamente all'iniziativa dell'ufficio per l'accertamento del reddito effettivo. Mi permetto ancora di far notare che il 5 per cento, per i grossi redditi, diventa cosa tutt'altro che trascurabile, e in fondo vorrebbe dire per essi usufruire di un notevole margine di oscillazione, ciò che non corrisponde affatto ad un criterio di perequazione. Conseguentemente, la maggioranza della Commissione esprime parere sfavorevole. L'obbligo della dichiarazione annuale, come ebbi già a dichiarare alla chiusura della discussione generale, costituisce uno dei mezzi fondamentali per giungere all'accertamento del reddito effettivo dei contribuenti.

Vi è poi un emendamento degli onorevoli Costa, Dugoni, Pieraccini, Ghislandi e Lombardi Riccardo, il quale ha per scopo di aclarare che non sono tenuti a presentare la dichiarazione coloro che possiedono redditi non soggetti alle imposte dirette. Si deve tener presente che, secondo quanto è disposto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, che richiama per la dichiarazione annuale dei redditi la disposizione del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, questa norma apparirebbe superflua.

Infatti, per l'articolo 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale, la dichiarazione è obbligatoria per coloro che sono soggetti alle imposte dirette, e quindi non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale coloro che possiedono redditi non soggetti alle stesse imposte, tanto per esenzioni oggettive, quanto perché non raggiungenti il minimo imponibile disposto per legge.

Non voglio indugiarmi ora ad illustrare tutti questi punti di vista: dico solo che la maggioranza della Commissione respinge l'emendamento, perché lo ritiene superfluo.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Sul contenuto la maggioranza è d'accordo ?

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Pienamente d'accordo, e in tal senso avevo espresso il pensiero della maggioranza della Commissione nella relazione.

Segue un emendamento dell'onorevole Turnaturi, che propone la soppressione del secondo comma dell'articolo in discussione. Questo emendamento ha per scopo l'abolizione del diritto accordato all'amministrazione finanziaria di iscrivere a ruolo, nel caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati, per l'anno precedente, di categoria A, B e C1, aumentati del 10 per cento.

Non ripeto le argomentazioni che ho già svolto circa la natura di questa sanzione. Il ministro ha ripetutamente dichiarato che nell'automatismo di questa penalità vede una delle garanzie più solide che la dichiarazione annuale, almeno per quanto riguarda i redditi contemplati in questo comma, sia presentata. Mancando questa sanzione, mancherebbe uno dei più forti incentivi per fare la dichiarazione; e, di conseguenza, la maggioranza della Commissione respinge l'emendamento Turnaturi.

L'emendamento Pesenti e Cavallari, sostitutivo dei commi terzo e quarto dell'articolo 3, limita praticamente ai redditi accertabili, ai fini dell'imposta complementare progressiva, fino a 10 milioni di lire, il sistema delle sanzioni regolato dal testo pervenutoci dal Senato, sostituendo, però, la multa all'ammenda per l'omissione di dichiarazione dei redditi, che, in più, viene estesa all'omissione di specificazione delle fonti dei singoli redditi o alle indicazioni infedeli, sempre con la riduzione di un terzo per i casi lievi ed il raddoppio per quelli gravi; ed introduce poi, per le omissioni di dichiarazioni o di specificazione delle fonti relative ai redditi superiori a 10 milioni di lire, la multa fino ad un milione e la reclusione fino ad un anno.

Circa l'applicazione della pena della reclusione per le infrazioni oltre una determinata cifra di reddito, il relatore per la maggioranza ricorda qui l'eccezione mossa ad analoga proposta avanzata nell'altro ramo del Parlamento, secondo la quale non può mutare la qualità della pena quando non cambi la natura del reato, malgrado l'opinione appassionata esposta qualche momento fa dall'onorevole Pieraccini.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

In merito all'introduzione in senso generale di pene restrittive della libertà personale, il relatore conferma la dichiarazione fatta alla chiusura della discussione, e cioè che ciò è ora prematuro: solo in seguito si potrà, a coscienza pubblica più sensibilizzata in merito ai doveri fiscali (ed anche questa discussione può aver costituito un passo avanti a tal fine), pensare ad introdurre tale sanzione. Aggiungo ancora, in merito al *quantum* economico di queste sanzioni, che restano sempre ferme le penalità previste dalle leggi speciali, per cui in caso di omissione della dichiarazione di un reddito il contribuente è soggetto al pagamento di una sovratassa pari ad un terzo dell'imposta dovuta per un anno, sovratassa quindi di misura variabile, a seconda della quantità di reddito che si sarebbe inteso sottrarre, e innegabilmente grave.

Anche per l'infedele dichiarazione la legislazione vigente comporta una sovratassa pari ad un terzo della differenza tra l'imposta dovuta per un anno e quella che sarebbe stata applicata in base alla dichiarazione fatta. Il relatore di maggioranza ritiene quindi che il meccanismo delle sanzioni pecuniarie sia notevolmente gravoso: si tratterà di applicarlo seriamente.

Per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 3 presentato dagli onorevoli Dugoni, Costa, Pieraccini, Ghislandi e Riccardo Lombardi, il relatore per la maggioranza fa presente che non avrebbe nulla in contrario ad accogliere il principio della riduzione dell'ammenda a 2 mila lire, come era nel testo governativo. Non avrebbe nulla in contrario, perché evidentemente tale emendamento dà la possibilità di colpire meno i piccoli evasori; ma ritiene che l'introdurre una discriminazione ulteriore fondata sulla quantità di reddito accertato non costituisca un modo di rendere più agevole il decorso dell'applicazione della legge; e non lo ritiene soprattutto in forza del secondo comma di questo emendamento, il quale vorrebbe che coloro i quali omettessero nella dichiarazione la indicazione delle fonti di reddito allo scopo di occultarle fossero puniti con la multa fino a 200 mila lire. Questa sanzione costringerebbe a ricercare la prova dell'intento fraudolento del contribuente, perché si deve dimostrare che l'intenzione dello stesso era quella di occultare un reddito nell'omettere una indicazione; e non farebbe altro che affollare di ricorsi le commissioni e le aule di giustizia. E quindi ritiene che la speranza, che in un certo senso è attaccata a questo comma, di rendere più agile e più sicura la procedura

dell'accertamento non sia fondata. Per quanto riguarda l'introduzione di pene limitatrici della libertà personale contemplata differenzialmente anche da questo articolo, il relatore si è già espresso e conseguentemente su tutto l'articolo esprime parere negativo a nome della maggioranza della Commissione, fatta eccezione per quanto riguarda la riduzione del minimo dell'ammenda che dall'attuale cifra di 10 mila lire, riducibile ad un terzo, potrebbe anche discendere sino a 2 mila lire.

Per quanto riguarda, poi, il quarto comma dell'articolo, di cui è proposta la soppressione dai colleghi Pieraccini ed altri, è evidente che, poiché tale soppressione era legata all'accoglimento dell'emendamento che avrebbe sostituito il terzo comma, respingendo la Commissione tale emendamento sostitutivo al terzo comma, essa deve necessariamente respingere anche la proposta di soppressione del quarto comma.

Avendo già dichiarato, a nome della maggioranza della Commissione, che accettavo la proposta di riduzione del minimo dell'ammenda a 2 mila lire, ho già implicitamente espresso parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento presentato dall'onorevole Guerrieri, con il quale si propone la riduzione a 5 mila lire del minimo dell'ammenda prevista dal terzo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevoli deputati, dopo quello che ho avuto occasione di dire nella discussione generale, mi pare inutile intrattenermi oltre per dimostrare l'inaccettabilità dell'emendamento Bonino. Se noi accogliessimo il criterio che le dichiarazioni debbono essere rinnovate solo quando vi sia variazione di reddito, noi faremmo cadere tutto il sistema della legge e non riusciremmo ad avere un minimo di garanzia che le dichiarazioni siano presentate con la regolarità, che è invece richiesta.

Circa poi l'emendamento Costa, Pieraccini ed altri, sono perfettamente d'accordo con l'onorevole relatore nel ritenerlo superfluo, poiché è implicito che chi non presenta la dichiarazione è soggetto a penalità, per il fatto stesso che non presenta la dichiarazione, e chi non arriva al minimo imponibile non è evidentemente tenuto a fare la dichiarazione. Il dirlo esplicitamente potrebbe quindi creare più complicazioni di interpretazione, che non vantaggi.

Qualche maggior parola merita invece tutto il sistema delle penalità previste da

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

questo articolo. Si è detto da un lato che le penalità sono troppo leggere; ora, io credo sia bene fare un po' di mente locale su questo problema. Che cosa dice infatti l'articolo 3? Dice che chi non presenta la dichiarazione è soggetto ad una ammenda; inoltre vede aumentati in modo automatico del 10 per cento i redditi precedentemente accertati; e infine è soggetto alle penalità previste, dalle singole leggi di imposizione, per il caso di omessa o infedele dichiarazione.

Ora, io ricordo che, a parte le ammende, nelle imposte dirette, l'omessa o infedele dichiarazione, di là da un certo limite di tolleranza, è punita con una soprattassa pari a un terzo dell'imposta dovuta per un anno.

Quindi, in sostanza, abbiamo due ordini di penalità che sono proporzionali all'imposta che si evade, per quel che riguarda un anno di imposta: il 10 per cento di aumento, è il terzo dell'imposta evasa. Abbiamo inoltre delle penalità, le quali spaziano entro limiti discrezionali del giudice che deve infliggere la pena, e sono le ammende, sia quelle previste dall'articolo 3 che quelle previste dalle singole leggi di imposta.

È una questione di valutazione il ritenere se queste penalità siano o meno sufficienti. Però un punto è chiaro: le penalità, così come congegnate adesso, seguono con sufficiente aderenza la gravità della violazione perché sono proporzionali all'ammontare dell'imposta che si cerca di evadere.

Dicono due degli emendamenti che sono stati presentati: non bastano queste penalità; bisogna arrivare alla pena del carcere. Ho già detto al Senato e nella discussione generale che, da un punto di vista astratto, niente avrei da obiettare a questa impostazione, ma, nonostante ciò che ha potuto ritenere l'onorevole Cavallari, la mia osservazione è stata ed è una osservazione di carattere pratico.

Noi non dobbiamo dimenticare che questa particolare penalità andrebbe inserita in un certo ordinamento giuridico che funziona in un determinato modo. Ora io vorrei pregare l'onorevole Cavallari e gli onorevoli Dugoni e Pieraccini di seguire un momento il mio ragionamento. Se il loro emendamento passasse, cosa succederebbe? Un contribuente non presenta la sua dichiarazione o presenta, secondo la formula degli onorevoli Pesenti e Cavallari, una dichiarazione infedele o in cui non sono specificati i singoli cespiti di reddito. Che cosa si deve fare? Prima si apre un procedimento amministrativo per stabilire l'ammontare del reddito su cui si deve pagare

l'imposta. Perché, se non si stabilisce l'ammontare del reddito per cui si deve pagare l'imposta, noi non possiamo definire il carattere del reato che si ritiene commesso con l'omessa dichiarazione. Non possiamo, tra l'altro, definire la differenza, che viene proposta in questi emendamenti, di sanzioni (differenza non di grado della sanzione, ma di natura della sanzione stessa) in funzione dell'altezza del reddito che deve essere sottoposto all'imposta.

Che cosa succede in un caso di questo genere? Onorevole Dugoni, ella si metta nella condizione di un contribuente che sa che, se per caso viene stabilito che egli doveva un'imposta superiore a 10 milioni, va in prigione. Oggi noi abbiamo procedimenti amministrativi, che, fino a quando non riordineremo tutta questa materia, sono piuttosto lunghi. Si immagini che cosa capita quando il contribuente sa che alla fine si aprirà nei suoi confronti un procedimento penale che può portarlo in prigione! Io credo che saremmo ottimisti nell'immaginare che ci vorranno 4 o 5 anni per avere la sentenza definitiva in un processo di accertamento che possa costituire fondamento per il procedimento penale.

Non è, onorevole Cavallari, la preoccupazione dell'affollamento del lavoro che hanno gli uffici penali: è la preoccupazione del come questo nuovo sistema di sanzioni, che così rapidamente si vuole introdurre nel nostro ordinamento, possa funzionare di fronte all'ordinamento stesso, così come noi lo abbiamo in questo momento. Per cui ritorno alla impostazione che ho sempre dato: aggravamento delle penalità, introduzione di particolari istituti che possono portare a loro volta all'aggravamento delle penalità. L'impostazione proposta con gli emendamenti, invece, può essere una formula per il coronamento della nostra riorganizzazione tributaria; ma se noi la mettiamo come uno dei primi passi di questo riordinamento, ritengo che determiniamo una disorganizzazione invece di determinare una organizzazione. È come se volessimo mettere un peso di un quintale sopra un magro asinello che non vuole portare nemmeno dieci chili.

Bisogna rendersene conto, perché le cose inutili o le cose non applicabili sono le più pericolose nella nostra situazione o, in genere, in qualsiasi situazione.

Dal punto di vista sostanziale, torno a ripetere la mia personale perplessità circa la distinzione delle penalità a seconda dell'altezza del reddito. Io sono convinto che tutte le nor-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

me penali debbano prima di tutto partire da una condanna morale del fatto che si vuol reprimere, e che questa condanna morale non sia in funzione della intensità del danno, bensì dell'atto che si vuole condannare: l'intensità del danno determinerà, se mai, una maggiore o minore pena. Per questo io sarei tentato di dire che la corretta formulazione di un sistema di sanzioni di questo genere dovrebbe suonare così: « È punita la omessa od infedele dichiarazione con una pena che va dall'ammenda X fino alla reclusione Y », lasciando alla discrezionalità del giudice di valutare il caso concreto in funzione dell'eventuale dolo ed irrogare la pena a seconda della propria valutazione del caso specifico.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Noi accetteremmo questa formulazione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sarebbe, per lo meno, un notevole progresso di carattere tecnico. Però vi prego di considerare la obiezione che vi ho fatto dianzi. Di che cosa si è preoccupato il progetto governativo? Di creare un sistema di sanzioni rapidamente attuabile: l'automatismo del secondo capoverso dell'articolo, l'applicazione della soprattassa (che viene fatta contemporaneamente all'accertamento delle imposte), ed infine l'irrogazione dell'ammenda (che può essere fatta con decreto penale dell'intendente di finanza, cioè con un procedimento monitorio) costituiscono un complesso di norme rapidamente attuabili e tali da dare la garanzia che seguiranno a breve distanza dall'evento che noi consideriamo reato. Io temo che, se volessimo, per puro amore d'impostazione tecnica, essere più severi di quanto il nostro ordinamento attuale consente, finiremmo per essere in realtà meno severi della norma contenuta nell'articolo approvato dal Senato.

Rispondendo alle varie osservazioni formulate in Commissione ed in sede di discussione generale, dissi che se riuscissimo ad applicare veramente le penalità previste dalle nostre leggi tributarie, faremmo un notevole progresso: in relazione a ciò ho assunto impegno di sopprimere, in sede di formulazione della legge sull'accertamento tributario, l'istituto del concordato, in quanto, come ben sa l'onorevole Dugoni, la penalità cade nel momento stesso in cui si concorda l'imposta. Se noi elimineremo l'istituto del concordato, la penalità sarà attuabile per il solo fatto della omessa o della infedele dichiarazione. Io ho già chiarito perché non sia stato possibile sopprimere il concordato in questa stessa legge: siccome, ai fini della liquidazione prevista dal titolo V, contiamo sul concordato,

non era possibile sopprimere questo istituto nella legge stessa che lo prevede: tale soppressione, però, sarà effettuata in sede più opportuna.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Col nostro articolo 6-*quater* noi proponiamo l'abolizione del concordato a partire dal 1° gennaio 1952.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non ho alcuna difficoltà ad accettarlo, salvo esaminarne la formula e vedere come il problema può essere impostato.

Riprendendo l'argomento, affermo che, se il contribuente comincerà a pagare di tasca ed effettivamente, per il fatto della omessa o infedele dichiarazione, noi riusciremo a ridurre il numero degli evasori ad un limite tale che non sorgerà il bisogno di allargare le prigioni — come dicono alcuni giornali umoristici — per applicare le pene detentive in materia tributaria; gli evasori saranno ridotti cioè ad un numero di persone incivili così esiguo che ci accorgeremo, nel quadro della sistemazione generale di tutto il sistema amministrativo e contenzioso, di avere ottenuto effettivi e sensibili risultati.

Se oggi approvassimo l'emendamento Cavallari e Dugoni, faremmo, ritengo, un grosso buco nell'acqua e renderemmo la legge meno efficiente di quanto non siano le disposizioni che ho cercato di illustrare.

Evidentemente non posso accettare neppure l'ultimo emendamento degli onorevoli Pieraccini e Dugoni, tendente a sopprimere la recidiva.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Vorrei pregarla, onorevole ministro, di chiarirci perché ella non crede opportuno di punire con una penalità a parte chi omette nella dichiarazione l'indicazione delle fonti di reddito, ciò che ritengo una violazione autonoma e particolare della legge, data la funzione che noi annettiamo a questa parte della dichiarazione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Se mi consente di anticipare qualcosa circa l'articolo 6, io non credo di poter accettare come fatto che debba essere represso penalmente la omessa indicazione della fonte di reddito, perché evidentemente, una volta posto nella legge, diventa un obbligo dell'amministrazione quello di applicare la penalità. Ma, di fronte a ciò, io ho il pensiero rivolto ai più piccoli contribuenti, che qualche volta possono trovarsi in grado di dare l'indicazione definitiva del loro reddito, ma non di specificarne le singole fonti e le singole situazioni. Ed è evidente che l'amministrazione, in questi casi, dovrebbe trovarsi in grado di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

apprezzare la mancata volontà di danneggiare l'accertamento del reddito.

Invece, d'accordo coi miei funzionari, che si son fatti carico di questa preoccupazione, io proporrò un'aggiunta all'articolo 6 che accenti l'inversione dell'onere della prova in tutti quei casi in cui la dichiarazione non dia gli elementi essenziali per l'accertamento previsto dall'articolo 2; cioè, noi trasportiamo in sede di accertamento una norma che, in sede di sanzioni, rischierebbe di essere eccessiva per qualche limitato caso, mentre il non spostare l'onere della prova pregiudicherebbe i medi contribuenti più che una penalità di due o cinquemila lire.

Quindi, di queste ipotesi ci diamo senz'altro carico; ma temo che, se stabilissimo quel che l'onorevole Cavallari propone col suo primo capoverso, avremmo una situazione dura per i piccoli contribuenti, più che per i grossi.

Per quanto riguarda il minimo della pena, io non posso che essere d'accordo sulle proposte che sonó state fatte, perché, come Governo, avevamo proposto un'ammenda da due a duecento mila lire. Il Senato fece poi una valutazione che dev'essere considerata dalla Camera: esso ritenne che vi fosse poco spazio di discrezionalità per il giudice che deve irrogare la pena; e quindi stabilì una pena riducibile nei casi lievi. Però, se stabiliamo due-mila lire, bisogna toglier via la possibilità di riduzione.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. È evidente.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Oppure potremmo adottare l'emendamento Guerrieri: cinquemila lire che, per i casi lievi, con la riduzione di un terzo, diventano tremila lire e qualche cosa. L'una o l'altra formula per me vanno bene, perché sui casi minori è inutile inferire: non servirebbe a nulla.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Va bene.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Quindi, riassumendo, non v'è una divergenza concettuale definitiva su questo punto delle penalità, ma v'è una divergenza di efficienza e di penalità. Credo che introducendo una pena restrittiva della libertà personale avremmo minor risultato e una situazione meno conveniente che non con le penalità oggi enunciate. Io dico che il problema dovrà essere riconsiderato quando, lentamente o rapidamente, avremo costituito un nuovo sistema di accertamento e di contenziioso e avremo la garanzia che la pena segue rapidamente al fatto che si vuole reprimere. Per questo io pregherei di non insistere in questi emendamenti e di vedere, invece, di rendere più accettabile alla valutazione della

maggioranza della Camera il minimo della pena prevista dall'articolo 3.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonino non è presente; si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento?

COSTA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Turnaturi?

TURNATURI. Ritiro il mio emendamento e vorrei spiegarne i motivi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURNATURI. Il secondo comma dell'articolo 3 prevede che, in caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente continuano a essere iscritti a ruolo, aumentati, per quelli di categoria A, di categoria B e di categoria C 1, del 10 per cento salvo la facoltà di rettifica da parte dell'ufficio.

Così come è formulata, la disposizione ha evidentemente due scopi: 1°) evitare che il gettito dei tributi si contragga per effetto dell'omissione delle dichiarazioni, e a ciò provvede la norma che i redditi continuano a essere iscritti a ruolo anche nel caso che la dichiarazione obbligatoria annuale non sia stata prodotta; 2°) stimolare la diligenza dei contribuenti tassati nelle categorie A, B e C 1 con l'applicazione di una sanzione accessoria: l'aumento del 10 per cento nell'accertamento dei redditi.

Nulla da dire quanto al primo scopo, perché legittima è la difesa della finanza contro il pericolo di maliziose negligenze da parte dei contribuenti.

Quanto al secondo scopo, invece, non posso essere d'accordo. L'imposta è e deve essere non già una pena, ma il consapevole contributo che il singolo devolve ai bisogni collettivi. Questo principio può ritenersi sicuramente acquisito, qualunque sia il punto di vista politico da cui il problema possa essere esaminato; e a questo principio si ispira, in modo particolare, il progetto che è oggi al nostro esame, progetto che è basato su motivi particolarmente etici e fa leva, appunto, sulla consapevolezza da parte dei cittadini degli obblighi di solidarietà sociale.

Se ciò è vero, non può non essere vero che al pagamento della imposta debba sempre corrispondere una entità economica effettiva, cioè, alla stregua della nostra legislazione, un reddito.

Con la disposizione, invece, che in caso di omessa dichiarazione il reddito debba essere aumentato del 10 per cento, si viene a togliere al tributo il suo fondamento naturale e lo si equipara ad una sanzione penale, equipara-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

zione questa che mina alla base tutto il presupposto morale su cui poggia ogni moderno sistema fiscale.

Né può opporsi che subentrerebbe nei casi della specie non già una sanzione, ma una sorta di presunzione *ex lege*, presunzione in base alla quale si possa ritenere che l'omissione della dichiarazione mascheri sempre un aumento di reddito. Infatti, di fronte alla facoltà di rettifica, esplicitamente affermata nella legge anche per i casi di omessa dichiarazione, ogni presunzione del genere non avrebbe senso alcuno; d'altra parte, sarebbe sommamente iniquo presumere un aumento della base imponibile tutte le volte che la dichiarazione sia mancata, essendo ovvio che l'inerzia del titolare del reddito può verificarsi non soltanto a fine di evasione, ma per una serie numerosissima di cause, quali l'ignoranza, l'impedimento fisico, l'improvvisa vacanza di tutore o di rappresentante, nonché, per i redditi di natura reale, la pendenza di questioni successive, ecc.

In questa situazione, mi sembra veramente che le sanzioni comminate nei successivi commi dello stesso articolo 3 debbano essere sufficienti a colpire i casi di omessa dichiarazione, senza che sia necessario ricorrere al sistema, invero eccezionale, di trasformare in sanzione parte dell'imposta stessa.

Ma, indipendentemente da queste critiche, il secondo comma dell'articolo 3, così come è oggi formulato, contiene, a mio parere, anche un errore tecnico.

Il testo ministeriale prevedeva infatti l'aumento del 10 per cento solo per i redditi delle categorie *B* e *C* 1, cioè per i redditi incerti e variabili. In sede di discussione all'altro ramo del Parlamento, la conseguenza è stata estesa anche ai redditi di categoria *A*, cioè a redditi che, per loro intrinseca natura, sono certi e definiti. Questa estensione, anche a voler prescindere da ogni rilievo di carattere generale contro la sanzione dell'aumento del reddito accertato, è particolarmente assurda, perché i redditi di categoria *A*, cioè gli interessi sui capitali dati a prestito, una volta dichiarati (all'atto in cui sorgono) non sono suscettibili di variazione alcuna e continuano ad essere iscritti a ruolo, a norma dell'articolo 66 del testo unico delle leggi di ricchezza mobile, fino a tanto che non ne sia dimostrata, con forme particolarmente rigide, la cessazione totale o parziale in seguito all'esazione del capitale. Sancire per questi redditi un aumento del 10 per cento, in caso di omessa dichiarazione, significa infliggere una pena là dove non vi è possibilità alcuna di danno per

l'erario, essendo ovvio che, se un mutuo è stato convenuto all'annuo interesse dell'8 per cento, il reddito relativo non potrà variare di un centesimo sia che la dichiarazione annuale sia stata prodotta, sia che vi sia stata omissione.

Concludendo, dichiaro di non insistere nel mio emendamento; però, in via subordinata, vorrei pregare l'onorevole ministro di considerare l'opportunità di ritornare al testo ministeriale. Pertanto proporrei che si votasse sul testo ministeriale.

**PRESIDENTE.** Poiché l'onorevole ministro ha accettato il testo della Commissione, il ritorno al testo governativo potrebbe attuarsi solo mediante un emendamento, che però non esiste.

**TURNATURI.** Se la procedura vi osta, non insisto.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione i commi primo e secondo dell'articolo 3:

« La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni nei redditi già accertati.

« In caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati, per i redditi di categoria *A*, di categoria *B*, e di categoria *C* 1, del 10 per cento, salvo la facoltà dell'ufficio di rettificarli ».

(Sono approvati).

**VANONI, Ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Chiedo ai presentatori dell'emendamento Dugoni-Pieraccini se accettano la proposta Guerrieri di ridurre il minimo dell'ammenda a 5 mila lire.

**PIERACCINI, Relatore di minoranza.** Accettiamo.

**PRESIDENTE.** Sta bene. L'emendamento Guerrieri è stato accettato sia dalla Commissione che dal Governo.

Passiamo ai voti.

Vi è anzitutto l'emendamento Pesenti-Cavallari sostitutivo dei commi terzo e quarto.

**INVERNIZZI GAETANO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**INVERNIZZI GAETANO.** Voterò a favore di questo emendamento, perché, contrariamente a quanto ha affermato l'onorevole ministro in sede di discussione generale, ritengo che in Italia l'opinione pubblica sia



## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

del tutto preparata per quanto riguarda l'introduzione della pena detentiva contro i grossi evasori del fisco.

I colleghi del centro della Camera che vivono a contatto dei lavoratori sanno bene, quanto me, che l'opinione pubblica non potrebbe essere meglio preparata di quello che sia, in quanto ogni giorno, da parte dei lavoratori, occupati e disoccupati, e dei contadini, una sola cosa si sente ripetere, come un ritornello: « chi paga sono sempre i poveri, i ricchi non pagano ». E non a caso i nomi di Brusadelli, di Riva e di altri grandi evasori del fisco sono sulla bocca di ogni lavoratore. Il fatto che alcuni di questi grandi capitalisti abbiano cercato di truffare al fisco alcuni miliardi ha colpito l'immaginazione del pubblico, e dei lavoratori in particolare; di quei lavoratori — voglio dire — che si vedono fare le dichiarazioni del proprio reddito dal datore di lavoro.

Ripeto che l'opinione pubblica è preparatissima; anzi, è mio avviso che l'approvazione di questo emendamento avrebbe una grande risonanza nel paese, in quanto dimostrerebbe a tutti i lavoratori che il Parlamento della Repubblica è deciso a fare rispettare la legge non solo dai lavoratori, prevedendo per i grossi evasori perfino il carcere.

L'altro giorno l'onorevole ministro, nella sua risposta, ha parlato di accertamenti di 750 milioni, di 500 milioni, di 300 milioni. Ed in pari tempo il collega Ghislandi ha ricordato che a Brescia soltanto due cittadini si sono dichiarati possessori di un reddito di 1 milione. Non è che a Brescia non vi siano centinaia di redditi che superano il milione, ma il fatto è che i detentori non li denunciano. Un'ammenda, anche elevata, per evasori di certa mole è niente. Un po' di « collegio » al signor Brusadelli e ai suoi simili avrebbe fatto bene. L'altro giorno, parlando di questo argomento, l'onorevole ministro mi ha ricordato che i lavoratori del Brusadelli hanno ricevuto gli agenti del fisco in una certa maniera. Questo nulla prova; anzi, viene a confermare quel che diciamo noi, dirigenti dei lavoratori: in Italia nelle fabbriche si lavora con il terrore della disoccupazione. È di questi giorni l'episodio, riportato dai giornali, di un lavoratore di Firenze che, quando ha ricevuto, dopo trent'anni di lavoro, la lettera di licenziamento, è morto sul colpo, tanta è stata l'impressione riportata. Avviene allora, talvolta, che datori di lavoro senza scrupoli, attraverso il terrorismo nelle fabbriche od attraverso la corruzione, riescano ad ottenere quei risultati di cui ha parlato il ministro.

Sono sistemi di gente senza scrupoli, indegna persino di chiamarsi col nome di italiani.

Per queste ragioni voterò a favore dell'emendamento. Conosco molto bene tutte le difficoltà tecniche di cui ha parlato il ministro, per aver partecipato, a Milano, alla commissione provinciale per l'avocazione dei profitti di regime. Conosco tutte queste cose, ma a me pare che un voto del Parlamento che dica che i grossi evasori, coloro che guadagnano centinaia di milioni, saranno puniti con il carcere, avrebbe un effetto molto salutare per i lavoratori, che si vedrebbero finalmente resa giustizia, e salutare anche per i grossi evasori, cui l'idea di stare un po' al fresco rischierrebbe parecchio le idee.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Noi non voteremo a favore dell'emendamento Pesenti-Cavallari, e nemmeno di quello Dugoni-Pieraccini, e non certo perché, forse, in certi determinati casi, non possa anche ammettersi che un aggravamento di sanzioni penali potrebbe essere efficace, ma per il fatto che tutto, in questo mondo, va fatto con gradualità. Questo soprattutto nel campo politico, e a proposito proprio della legge in esame, che rappresenta un appello alla coscienza civica dei cittadini. Vale a dire che, proprio per rendere efficiente questa legge, per fare in modo che possa dare i suoi frutti positivi e benefici per la vita dello Stato, non si può da un regime di assoluta libertà penale passare a una specie di terrorismo penale e fiscale, perché il regime di terrorismo penale e fiscale determina conseguenze negative e mai nel corso della storia ha prodotto conseguenze positive, benefiche.

Ma voteremo contro anche per ragioni derivanti da criteri dogmatico-scientifici, desunti da quella che può essere la natura dei rapporti che questa legge viene a regolare: siamo nel campo dell'attività amministrativo-fiscale, e la violazione di interessi dello Stato nel campo fiscale-amministrativo costituisce la materia tipica, caratteristica del reato contravvenzionale. Se non esiste un criterio nettamente ontologico di distinzione fra contravvenzione e delitto, pur sempre la materia di questi interessi amministrativo-fiscali ha formato e forma tuttora l'*humus* dal quale sorgono le contravvenzioni come tali.

Se domani ci accorgessimo che questa legge non dà i suoi frutti, perché la coscienza morale, civile e politica degli italiani non risponde a questo appello del legislatore, potremmo

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

rivedere il regime delle sanzioni. Ma, in questo momento, si pone a noi, come legislatori, un criterio di prudenza e di gradualità politica.

Del resto, non è vero che i grandi evasori possano domani tornare tranquillamente a casa con sanzioni insignificanti, perché giustamente nella formulazione del terzo e quarto comma dell'articolo 3 sono stati ammessi aumenti di ammenda proporzionati alla gravità del fatto ed alle possibilità economiche di chi ha falsamente dichiarato il proprio reddito. Quindi, non è vero che questa legge conceda via libera ai grossi evasori e venga a strozzare i piccoli evasori.

Tutto è proporzionato, con alto senso di capacità, di responsabilità e di gradualità politica.

Per queste ragioni noi voteremo il testo ministeriale, e voteremo altresì per diminuire il minimo della pena da 10 a 2 mila lire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pesenti-Cavallari:

« Sostituire i commi terzo e quarto col seguente:

« Senza pregiudizio delle altre sanzioni previste per le singole imposte dalle disposizioni vigenti, nei casi di mancata o infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettificazione d'ufficio, chi omette di presentare la dichiarazione od omette la specificazione delle fonti dei singoli redditi o trascrive indicazioni infedeli è punito:

a) con la multa da lire 10.000 a lire 100.000, con la riduzione di un terzo per i casi lievi e il raddoppio per i casi gravi, se si tratta di dichiarazione avente per oggetto un reddito accertabile, ai fini dell'imposta complementare sul reddito, per somma pari o inferiore ai 10 milioni

b) con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a un milione se si tratta di dichiarazione avente per oggetto un reddito accertabile, ai fini dell'imposta complementare e progressiva sul reddito, per somma superiore ai 10 milioni ».

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento Dugoni-Pieraccini, sostitutivo del terzo comma dell'articolo 3.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Desidero domandare all'onorevole ministro se può accettare una formula (che potremmo studiare) la quale parte da una ammenda di

lire duemila e lasci la pena della reclusione per casi gravissimi, vale a dire, per esempio, per i redditi superiori a 50 milioni.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Desidero chiarire all'onorevole Pieraccini che la difficoltà che si frappone all'adozione di un simile testo è soprattutto strumentale. Se adottassimo una disposizione di questo genere, evidentemente non potremmo irrogare la pena con decreto penale dell'intendente di finanza, ma in ogni caso la materia sarebbe di competenza del tribunale penale. Prego l'onorevole Pieraccini di considerare che, pur con la fiducia che ho nella riuscita di questo progetto, non posso tuttavia illudermi che gli evasori si riducano a 2-3 mila all'anno, tanti cioè da poter rappresentare un carico accettabile per la nostra magistratura penale; e che l'introduzione di una pena di questo genere non potrà essere che una delle ultime pietre dell'edificio — anche formale — che cercheremo di costruire.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Mi riferivo soltanto ai redditi superiori a 50 milioni. Quindi si tratterebbe di pochi casi.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Comunque, la natura della pena sposta tutto il procedimento dalla sede dell'intendenza di finanza a quella del tribunale penale. Vedrà che questa sua esigenza troverà una sufficiente espressione nella formulazione della riorganizzazione del contenzioso tributario. In quella sede proporrò alla discussione del Parlamento la formula del giuramento decisorio in sede di contestazione. Se si adotterà una simile formula, ella comprende che il falso giuramento darà luogo a tutte le pene che ella desidera adottare; comunque si avrebbe sempre un giudice che deferisce il giuramento e vi sarebbero delle garanzie per la raccolta del giuramento, le quali prescindono dalla situazione che si vuole oggi disciplinare.

Se oggi, per una impostazione di carattere politico, si volesse introdurre una norma incompatibile con l'attuale ordinamento, temo ne deriverebbero danni maggiori degli eventuali vantaggi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dugoni-Pieraccini:

« Sostituire il terzo comma con i seguenti:

« Chi omette di presentare la dichiarazione è punito:

1°) con l'ammenda da lire 2000 a lire 100.000 se si tratta di dichiarazione avente per oggetto redditi inferiori ai 5 milioni;

2°) con la multa da lire 200.000 ad 1 milione e con la reclusione sino a mesi 6, se si

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

tratta di dichiarazione avente per oggetto redditi superiori ai 5 milioni.

« Chi omette nella dichiarazione la indicazione delle fonti di reddito, allo scopo di occultarle, è punito con la multa sino a 200.000 lire.

« Restano in ogni caso impregiudicate le altre sanzioni previste dalle leggi tributarie nei casi di mancata o infedele dichiarazione ».

*(Non è approvato).*

L'emendamento Dugoni-Pieraccini, espressivo del quarto comma, è assorbito.

Pongo in votazione gli ultimi tre commi dell'articolo 3, nel testo della Commissione, con l'emendamento Guerrieri, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Chi omette di presentare la dichiarazione è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000, con la riduzione di un terzo per i casi lievi ed il raddoppio per i casi gravi, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste, per le singole imposte, dalle disposizioni vigenti, nei casi di mancata e infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio.

« La detta ammenda verrà raddoppiata in caso di recidiva e triplicata in caso di recidiva reiterata.

« Il decreto o la sentenza di condanna divenuti definitivi verranno pubblicati gratuitamente per estratto nel foglio annunci legali ».

*(Sono approvati).*

Gli onorevoli Pesenti e Cavallari hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 3-bis:

« Gli uffici finanziari nell'esame delle dichiarazioni presentate ai fini dell'accertamento del reddito imponibile o, comunque, in caso di mancata dichiarazione nella azione di accertamento, devono procedere partendo dai redditi dichiarati o precedentemente accertati più elevati ».

L'onorevole Pesenti ha facoltà di illustrarlo.

PESENTI. Onorevoli colleghi, la dichiarazione unica imposta ai contribuenti farà sì che gli uffici finanziari saranno soffocati da un numero infinito di dichiarazioni.

Sorge la preoccupazione che gli uffici finanziari di fronte a queste innumerevoli dichiarazioni incomincino con l'esaminare le dichiarazioni che riguardano contribuenti già noti, piccoli contribuenti, con i quali gli

uffici abbiano in qualche modo trattato più o meno direttamente e siano ritenuti maggiormente indifesi di fronte al fisco, mentre le dichiarazioni dei contribuenti più importanti, che hanno l'ausilio di consulenti tributari particolarmente esperti, siano esaminate per ultime. Ad evitare questo inconveniente, che significherebbe un nuovo aggravio per i piccoli contribuenti e un danno per il fisco (il quale si troverebbe impegnato a ricercare i piccoli pesciolini che rendono poco, anche se si fanno friggere facilmente, tralasciando i pesci grossi), noi abbiamo ritenuto necessario inserire una norma legislativa che obblighi l'ufficio finanziario a iniziare l'accertamento in base alle dichiarazioni dei redditi più elevati.

L'onorevole ministro può anche dirmi che questo è un compito che spetta prevalentemente al regolamento, alle istruzioni che dovranno essere impartite dalla direzione generale agli uffici periferici, ma noi pensiamo che queste istruzioni non siano sufficienti e che sia indispensabile una norma legislativa, con la quale poter stabilire dei diritti veri e propri dei contribuenti e un obbligo effettivo da parte dell'amministrazione. Per questi motivi, io chiedo all'Assemblea di voler approvare il nostro articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevoli colleghi, l'articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Pesenti e Cavallari per il suo spirito potrebbe essere accettato, ma, a giudizio della maggioranza della Commissione, esso riguarda una materia che è più propria delle istruzioni ministeriali che delle norme legislative. Mi permetto di far presente all'onorevole Pesenti che, se l'obbligo di verificare le dichiarazioni fosse tassativamente imposto nei termini dell'articolo stesso, la facoltà dell'amministrazione finanziaria potrebbe essere dannosamente legata. Per esempio, se essa avesse motivo di ritenere che un contribuente, il quale per la prima volta le si presenti, avesse dichiarato un reddito minimo, enormemente piccolo, l'amministrazione non potrebbe provvedere all'esame della sua dichiarazione se non dopo avere valutato le dichiarazioni di coloro che hanno presentato una dichiarazione di redditi maggiori.

Evidentemente, questo aspetto deve essere sfuggito ai presentatori dell'emendamento. Ed è anche per questo motivo che la maggioranza della Commissione non ritiene che esso debba essere accolto.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Le ragioni esposte dal relatore sono di tale evidenza che mi pare inutile insistere. O questo articolo è un programma, e allora inseriamolo non in una legge ma nelle istruzioni interne che il Ministero darà ai propri uffici; o questo articolo fa sorgere un diritto nel contribuente, ed allora non saprei come possiamo più difendere un qualsiasi accertamento, per ché dovremmo dare la prova, per la legittimità di ogni singolo accertamento, che questo è stato fatto partendo dalla base del reddito dichiarato dal contribuente (non una lira di più!).

Ma, a parte queste considerazioni, di carattere giuridico e pratico, io voglio dire che il metodo proposto è illogico. Se noi vogliamo veramente fare degli accertamenti seri, dovremo fare accertamenti per categorie e gruppi di aziende similari, in maniera da analizzare le congiunture e la situazione di un determinato settore economico del nostro paese, nel momento in cui si procede all'accertamento. Solo così, confrontando tutti coloro che operano all'interno di un determinato settore, noi avremo una certa probabilità di arrivare ad accertamenti fra di loro perequati e accettabili.

Credo che le eccessive diffidenze, onorevole Pesenti, sono sempre a vantaggio dei contribuenti in cattiva fede, e a danno dei buoni contribuenti. Le regole di amministrazione devono trovare il loro posto nella buona amministrazione. Se voi non siete convinti del ministro e del Governo che amministra, mandate a spasso il ministro e il Governo, ma non scrivete delle leggi che siano inapplicabili, o siano fonti di contestazioni, senza vantaggio per alcuno.

È interesse dell'amministrazione fare quello che dice l'onorevole Pesenti, cioè sottoporre a verifica prima i contribuenti maggiori e da ultimo i contribuenti minori. Ma, se una norma di questo genere fosse scritta, il vincolo dell'amministrazione sarebbe di gran lunga peggiore, e darebbe dei danni di gran lunga maggiore dei vantaggi che se ne possono aspettare.

Per questo, il Governo non può accettare l'emendamento.

PESENTI. Vorrei domandare al ministro se può darci assicurazione che disposizioni in tal senso saranno date.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono state già date queste disposizioni, e saranno rinnovate in modo tassativo con l'entrata in

vigore di questa legge, perché contemporaneamente cominceremo un'opera metodica di revisione per grandi settori della nostra economia. E ciò porta di per sé la necessità di incominciare dalle aziende di un certo rilievo, perché sono le uniche che ci possano dare gli elementi analitici della situazione del settore. Quindi, posso dare la massima tranquillità che la stessa necessità del nuovo modo di procedere nell'amministrazione porta a far sì che si debbano considerare prima le aziende di una certa importanza e solo da ultimo le aziende di minore importanza.

PESENTI. Non solo, ma essere tolleranti verso le aziende di minore importanza.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Pesenti, tolleranti per quanto riguarda le formalità; ma abbiamo detto che non vogliamo sostituire alla legge la tolleranza: facciamo la legge in modo che possa essere applicata.

PRESIDENTE. Onorevole Pesenti, mantiene il suo emendamento, dopo le spiegazioni del ministro?

PESENTI. Le spiegazioni del ministro — ripeto — danno una certa assicurazione, per quanto le motivazioni non siano sempre esatte: nessuno obbliga infatti l'amministrazione a limitarsi nell'accertamento con la norma da noi proposta; soltanto l'atto finale, quando si spicca l'accertamento definitivo, potrebbe essere limitato, se vi fosse la norma legislativa secondo cui prima debba essere spiccato l'accertamento verso il contribuente di maggiore importanza; non cioè tutto il momento preparatorio, per così dire, che è concluso dall'atto di accertamento.

Comunque io già avevo premesso che una norma legislativa in questo senso poteva diventare eccessiva per l'amministrazione e che si trattava di disposizioni di carattere amministrativo tali da dover dare luogo a delle istruzioni. Ma occorre — e il ministro lo ha confermato — che queste istruzioni siano tassative e precise, in modo che in certa misura vincolino gli uffici. Se così è, possiamo anche ritirare il nostro emendamento.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Qui sorge una questione simile a quella fatta poc'anzi.

CAVALLARI. È diversa.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Diversa nella sua natura, ma formalmente simile. Si tratta della discussione intorno ai consigli tributari. Noi avevamo parlato di questo istituto in una serie di emendamenti all'articolo 5,

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

ma esso non è fra gli articoli che discutiamo in Assemblea. Tuttavia, in tutta la discussione che facemmo per stabilire quali articoli dovevano essere discussi in Assemblea era chiaro che questo argomento doveva essere fra quelli qui esaminati per la sua importanza, perché è uno dei punti fondamentali della legge stessa. Ora però osta una questione formale: che cioè, trattandosi di emendamenti all'articolo 5, dovrebbero essere rinviati in Commissione. Noi potremmo considerarli come articoli 3-bis, 3-quater, e così via, presentandoli come emendamenti a questo articolo. Io domando a lei, onorevole Presidente, come potremmo fare, perché noi vorremmo comunque discuterli qui in Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Pieraccini, se ho ben inteso, ella ritiene che alcuni emendamenti presentati all'articolo 5 siano da esaminare più opportunamente in Assemblea, ed ecco perché non si tratta qui di una questione puramente formale, come quella posta poco fa dal collega Cavallari circa l'aderenza o meno di alcuni emendamenti all'articolo 3 o all'articolo 5; la sua tende invece a stabilire l'opportunità che su taluni argomenti deliberi l'Assemblea o la Commissione. Su questo punto dobbiamo attenerci alla deliberazione presa nella seduta del 7 dicembre.

Sono pertanto dolente di non poter aderire alla sua richiesta, onorevole Pieraccini.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Onorevole Presidente, io concordo con lei sul fatto che la questione che il collega Pieraccini ed io stiamo proponendo sia già stata decisa dall'Assemblea: noi non traiamo da ciò, tuttavia, le stesse conclusioni che ella trae, giacché, trattandosi di deliberazione dell'Assemblea, è evidente che l'Assemblea stessa, se interpellata, può sempre derogare a questa sua deliberazione. È evidente cioè che, se il Presidente non può derogare a una deliberazione dell'Assemblea, l'Assemblea stessa può invece sempre derogarvi.

Comunque, senza per ora indugiare troppo su questa questione di procedura, desidererei ricordare che, nelle trattative condotte nella ora ricordata seduta fra rappresentanti dell'opposizione, della maggioranza e del Governo, fu convenuto di deferire all'esame della Commissione gli articoli che tutti sanno; io peraltro domandai espressamente ai colleghi della maggioranza se essi avessero acceduto al criterio per cui alcuni articoli aggiuntivi al titolo V, da noi proposti, riguardanti i consigli e i comitati tributari, venissero insieme con gli altri deferiti alla discussione in Assemblea.

Orbene, in tal senso, onorevole Presidente, io ebbi un affidamento sia da parte del rappresentante della maggioranza della Commissione sia da parte del rappresentante del Governo; non solo, ma d'accordo stabilimmo che su tale affidamento non sarebbe stata necessaria una successiva pronunzia dell'Assemblea, dovendo esso considerarsi implicito nel voto di allora. La prego quindi formalmente di voler chiedere al rappresentante della maggioranza della Commissione, nonché al rappresentante del Governo, se essi convengono con me circa questi dati di fatto.

PRESIDENTE. Quali sono esattamente, onorevole Cavallari, gli articoli aggiuntivi cui ella si riferisce?

CAVALLARI. Sono gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, mi sembra che il sistema più corretto sia sempre quello di interpellare nuovamente la Camera. Io non posso infatti riferirmi alle conversazioni private cui ella si riferisce, giacché, quand'anche il rappresentante della maggioranza della Commissione e il rappresentante del Governo confermassero quanto ella dice, noi non potremmo ugualmente procedere in conseguenza, senza prima sottoporre alla Camera l'opportunità o meno di richiamare al suo esame, oltre gli articoli già stabiliti, anche gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater.

CAVALLARI. Ma è proprio di questo che io desideravo pregarla, onorevole Presidente. Poiché sono d'accordo con lei sulla necessità di sottoporre alla Camera l'approvazione della mia richiesta formale di devolvere all'esame dell'Assemblea plenaria gli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, desidererei che la Commissione ed il Governo esprimessero il loro parere su questa mia formale richiesta.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Le richieste di articoli da discutere in aula furono, da parte dei colleghi della minoranza, numerose, e si trattò molto in merito ad esse. Convengo che la materia del riconoscimento dei consigli tributari fu tenacemente indicata dai colleghi della opposizione come argomento da trattare in Assemblea. Non mi sembra, però, obiettivamente, che si sia andati d'accordo su ciò nel momento della stipulazione dell'intesa sugli articoli stessi.

Per questi motivi la maggioranza della Commissione si rimette al parere che esprimerà l'onorevole ministro.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Come ho avuto occasione di dire nella seduta di giovedì scorso, il Governo si rimette alla Camera per quello che è l'ordine dei lavori. Non ho alcuna preferenza. Se vogliamo discutere in aula anche questo argomento, lo possiamo tranquillamente fare. Certo, però, che la discussione sarà probabilmente lunga; e l'idea (sulla quale ci eravamo messi quando abbiamo scelto quel numero di articoli) di avere una discussione in aula sui punti essenziali della legge comincia ad allargarsi lentamente fino ad abbracciare quasi tutti i problemi che sono toccati dal disegno di legge.

Detto questo, mi rimetto alla decisione della Camera.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Mi pare che qui siamo di fronte ad una questione che non doveva nemmeno essere sollevata, a mio modesto avviso. Ciò perché l'altra sera la Camera ha votato chiaramente e precisamente su certi determinati articoli. Quella che può essere stata, diciamo così, una conversazione di carattere privato fuori dell'aula non conta rispetto a quella che è la volontà dell'organo decidente il quale ha stabilito con una votazione che dovranno essere discussi quegli articoli che sono stati più volte ricordati.

Se dovessimo in questo momento rimettere in discussione tutto, ci troveremmo di fronte ad una vera e propria preclusione, perché dovremmo riprendere in esame un argomento sul quale la Camera si è già espressa, con conseguenze particolari per quanto concerne la lungaggine dei nostri lavori, perché, dovendo esaminare in sede di Assemblea nuovi articoli aggiuntivi che vengono a volta a volta presentati, rimanderemmo veramente alle calende greche l'approvazione di questa legge, con grave pregiudizio per la sua entrata in vigore.

PRESIDENTE. Ella invoca la preclusione contro la proposta Cavallari?

BETTIOL GIUSEPPE. Io credo che sussista questa preclusione, perché l'Assemblea ha votato chiaramente, venerdì sera, quali articoli debbano essere discussi in aula, rimettendo tutto il resto alla discussione in sede di Commissione.

CORBINO. Chiedo di parlare sulla eccezione di preclusione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Io credo, onorevole Presidente, che non si possa esaminare il problema nei termini in cui lo pone il collega Bettiol. Per la parte che ho avuto nelle trattative, non posso in coscienza dire che da parte dei colleghi di estrema sinistra non sia stata richiesta la discussione in aula del problema dell'accertamento, in relazione anche alla funzione dei consigli tributari. Per me, tuttavia, il problema è di ricercare la sede più opportuna in cui la questione possa essere esaminata a fondo. Prospettata come articoli 5-bis, ter e quater, la questione non è più di metodo di accertamento dei tributi, ma piuttosto si identifica in un problema di politica finanziaria in senso largo. In questo senso (anche in considerazione del fatto che è già pacifico che tutto ciò che concerne i problemi inerenti all'accertamento delle imposte dirette dovrà formare oggetto di leggi che saranno presentate dal Governo in un secondo tempo) penso che gli articoli aggiuntivi possano essere riferiti più opportunamente all'articolo 13. In tal modo, essendo questo articolo già riservato all'Assemblea, si eviterebbe di decidere sulla questione pregiudiziale che, a mio modo di vedere, non ha ragione di esistere.

PRESIDENTE. Desidero sapere se per caso vi sia accordo sulla proposta, implicita nelle dichiarazioni dell'onorevole Corbino, di rinviare la questione di preclusione avanzata dall'onorevole Bettiol a dopo la votazione dell'articolo 13.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Se si tratta di un semplice rinvio della questione pregiudiziale, noi non possiamo essere d'accordo.

CORBINO. Io non ho fatto una proposta di rinvio, onorevole Presidente, ma una proposta di collocazione degli emendamenti nella sede che a me sembra più opportuna.

PESENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESENTI. L'onorevole Corbino ha posto la questione in maniera del tutto precisa dal punto di vista sostanziale. Gli emendamenti sono stati da noi presentati prima che si addivenisse all'accordo relativo agli articoli da riservarsi all'Assemblea, ed è evidente che allora la numerazione non aveva nessun significato preciso: gli articoli inerenti ai comitati tributari potevano essere indicati come 3-ter, quater, ecc., o potevano essere il 13-bis, ter, potevano essere in qualsiasi altro punto. Ella comprende, signor Presidente, che la collocazione di queste norme aggiuntive non è precisa e tassativa. Del resto, lo stesso

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

articolo 3-bis, che è stato discusso in Assemblea sol perché si chiamava 3-bis, poteva avere qualsiasi altro numero.

La questione è di forma.

Noi potremmo benissimo, come ha detto l'onorevole Corbino, appunto per questo fatto puramente formale, discutere il problema dell'accertamento in altra occasione, cioè quando si parlerà dell'articolo 13. Questo è l'essenziale per noi; e questo giustifica il fatto che non si debba essere strettamente legati agli articoli concordati, ma alla sostanza che gli articoli pongono in discussione, e che noi dobbiamo discutere qui, poiché si tratta di problemi di grande importanza tecnica e politica. Se noi partiamo da questo punto di vista, io posso concordare con l'onorevole Corbino che la discussione avvenga su un altro articolo, per esempio, ripeto, sull'articolo 13 o, se vogliamo, anche sul 17, e, perché no? su qualsiasi altro articolo si voglia. Ma che il problema, per la sua importanza dal punto di vista tecnico e politico, debba essere discusso in seduta plenaria, mi pare non dubbio e mi pare che su questo si fosse pienamente concordato. Anche io non vedo quindi il motivo della preclusione posta dall'onorevole Bettiol. L'onorevole Bettiol si è fermato, direi, neanche alla lettera, ma al numero, senza vedere quali problemi si agitano dietro questi numeri indicanti gli articoli e trascurando il fatto sostanziale che maggioranza e minoranza hanno inteso riservare all'esame della Camera non determinati articoli ma determinati argomenti di particolare importanza.

Ora, certamente, il problema dell'accertamento, del metodo tecnico e degli organi preposti all'accertamento, è fondamentale, se vogliamo che non solo la dichiarazione unica, ma anche tutto il disegno di legge che è stato presentato, possa funzionare. Vi potrà essere disaccordo, naturalmente: vi potrà essere chi pensa che siano sufficienti gli organi finanziari attualmente preposti all'accertamento, e vi sarà chi penserà (come pensiamo noi) che questi organi siano insufficienti. Questo è il problema. La collocazione, ripeto, non ha nessun significato. Se siete d'accordo di discutere il problema in Assemblea, noi siamo disposti a discuterlo in qualsiasi altra sede degli articoli che la Camera creda opportuna. Perciò sono pienamente d'accordo con la proposta dell'onorevole Corbino.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. La mia preclusione aveva carattere formale. Quindi, acce-

dendo alle considerazioni esposte dall'onorevole Corbino, possiamo accettare di rinviare.

PRESIDENTE. Allora, in sede di articolo 13, esamineremo l'opportunità di richiamare all'esame dell'Assemblea gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. No, no.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, qui si tratta di stabilire se questi emendamenti debbano essere esaminati dall'Assemblea o in Commissione. Non sarò io a suggerire i vari metodi per farli esaminare dall'Assemblea. Ciascuno provveda secondo le rispettive intuizioni. Io mi trovo dinanzi alla proposta Cavallari di far votare, subito dopo l'articolo 3-bis, gli emendamenti 5-bis, 5-ter, e 5-quater; richiesta di fronte alla quale c'è opposizione. La Commissione e il Governo si rimettono alla Camera. E allora bisogna che si voti su questa proposta dell'onorevole Cavallari. Il Governo ha fatto però considerare che sono articoli di grande interesse e, quindi, possono aumentare l'ampiezza della discussione. Su questo punto è intervenuto l'onorevole Bettiol, il quale, secondo chiarimenti dati in questo momento, più che porre una questione di preclusione, alla quale ha fatto un riferimento remoto, ha espresso il parere che l'esame di certi emendamenti non debba essere deferito all'Assemblea.

Ora, o si raggiunge un accordo nel senso di richiamarli all'esame dell'Assemblea, o si raggiunge l'accordo di differire la questione ad una successiva seduta, cioè in sede di esame dell'articolo 13.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Noi potremmo senz'altro dichiarare che la collocazione dei nostri emendamenti, anziché restare quella di articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, debba essere posta sotto forma di articoli 13-bis, 13-ter, 13-quater, ecc.

PRESIDENTE. Non ho voluto suggerire ciò, ma mi pare che questa sia la strada.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora proseguiamo nella discussione, rinviando la decisione sugli emendamenti Cavallari in sede di discussione dell'articolo 13. In tal modo potranno maturare eventi ed accordi nei quali ho la più viva fiducia.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Qualora la scorta indispensabile al normale funzionamento dell'azienda, stabilita in conformità dell'articolo 10, sia stata ridotta, per realizzo o perdita, nel periodo dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1945 e sia stata ricostituita successivamente a tale periodo e non oltre il 31 dicembre 1951, è consentito di valutare, ai fini della determinazione del reddito imponibile, la scorta ricostituita al prezzo ricavato dal realizzo, ovvero al valore che aveva nell'inventario di apertura dell'esercizio nel quale fu perduta, operandosi, nell'un caso e nell'altro, la rivalutazione per conguaglio monetario del prezzo o valore sopraindicati.

« La disposizione del comma precedente si applica a condizione che l'eventuale differenza tra il costo effettivo della ricostituzione ed il valore attribuito in inventario alla scorta ricostituita sia dichiarata dal contribuente entro il 31 dicembre 1951 per i bilanci relativi agli esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, e nel termine stabilito per le normali dichiarazioni per i bilanci relativi agli esercizi successivi.

« La disposizione del primo comma si applica anche alle differenze già accertate dall'ufficio, qualora la relativa tassazione venga, su richiesta del contribuente, definita entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Dugoni, Pieraccini, Costa, Ghislandi e Lombardi Riccardo hanno proposto di sopprimere questo articolo.

L'onorevole Dugoni ha facoltà di svolgere tale emendamento.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Abbiamo esaminato ampiamente l'articolo 11 in sede di discussione generale, ed io mi sono soffermato in modo particolare su questa serie di disposizioni che regolano la valutazione delle scorte, delle materie prime e del tempo degli ammortamenti. Debbo dire, con un certo rincrescimento, che l'onorevole ministro non mi ha risposto, o mi ha risposto quasi in maniera aretiniana. Comunque, si è riferito alla replica che mi aveva dato l'onorevole Martinelli nella sua brevità e se ne è dichiarato soddisfatto.

Ora, io devo proprio dire che le parole dell'onorevole Martinelli mi hanno lasciato veramente perplesso, perché se vi è un punto della brillante relazione di maggioranza che lascia insoddisfatti in modo particolare è pro-

prio la motivazione che respinge i nostri emendamenti agli articoli 11 e 12.

Ora, poiché già in sede di Commissione il ministro ci ha poco persuasi con le sue spiegazioni, io, più che illustrare gli emendamenti di cui, ripeto, già ampiamente ho chiarito il significato in precedenza, vorrei chiedere al ministro di illuminarci da parte sua sulle ragioni vere, le ragioni fondamentali che stanno dietro questo articolo. Ho già detto che qui abbiamo una duplice serie di pericoli: la prima è data dalla lunghezza del periodo di tempo, che permette di portare, secondo questa disposizione, in bilancio, al prezzo del 1939, una certa quantità di scorte e di materie prime che sia stata comperata ai prezzi del 31 dicembre 1951.

Non sapendo quali saranno i prezzi del 1951, se andiamo di questo passo non so per quante volte dovremo dividere il prezzo reale per poi computare la rivalutazione e, quindi, quali giuochi saranno possibili in virtù di questo enorme scarto di tempo, che è di 12 anni. In una legge finanziaria non mi sono mai trovato di fronte ad un periodo di incertezza di questo genere.

L'altro punto gravissimo della legge è dato dalla retroattività. Qui si permette di riaprire valutazioni e accertamenti che sono già stati chiusi e che hanno già avuto probabilmente la più importante delle sanzioni in materia fiscale: quella del versamento del *quantum* d'imposta. Il testo dice: « La disposizione del primo comma si applica anche alle differenze accertate dall'ufficio, qualora la relativa tassazione, ecc. », cioè, si è già accertato e quindi pagato, perché l'accertamento equivale al pagamento quando sia stato accertato. Domani ci si troverà a discutere di bilanci che dovrebbero essere già archiviati da lustri. Ora, stabilendo questo principio, cioè rendendo omogenee le cifre a distanza di dodici anni e introducendo la retroattività, noi apriamo la porta ad una serie di evasioni paurose.

Senza considerare il regalo che facciamo alle aziende. Io ho portato l'esempio della « Viscosa », che è il più caratteristico. In questo dopoguerra, questa azienda ha ricostituito scorte per decine di miliardi, se non vado errato. Queste scorte sono state ricostituite con gli utili del dopoguerra, utili che, un giorno o l'altro, dovranno essere tassati. Ella, onorevole ministro, con questo sistema esonera la « Viscosa » dal pagamento di una imposta che, secondo le attuali disposizioni fiscali è dovuta allo Stato. Ella avrà ottime ragioni per far questo, e ce le dirà sicura-



## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

mente; ma per ora le spiegazioni date non ci hanno persuaso.

**PRESIDENTE.** Qual'è il parere della Commissione?

**MARTINELLI, Relatore per la maggioranza.** Sono dolente di non essere riuscito a fugare dalla coscienza dell'onorevole Dugoni le perplessità che egli nutre nei confronti di questo articolo. Convegno, che forse può essere limitato al 31 dicembre 1950 (e forse, riflettendo meglio, anche al 31 dicembre 1949) il periodo per la ricostituzione della scorta indispensabile, se egli riuscirà a dimostrare che in quel periodo si poté esercitare la facoltà di ricostituzione con piena normalità. Ma poiché l'onorevole Dugoni ha semplicemente richiamato, sia pur brevemente, le sue argomentazioni, io mi permetterò di richiamargli le mie.

La finalità dell'articolo 11 è quella di impedire che, in seguito alla svalutazione monetaria e al successivo costo di ricostituzione della scorta indispensabile di materie prime e merci, vengano accertate come reddito di ognuno degli esercizi decorrenti dal 1939 al 1945 le plusvalenze ricavate in un esercizio e riassorbite negli esercizi successivi in seguito al maggior costo di produzione.

È anche per questo che io esprimo il dissenso della maggioranza della Commissione sull'emendamento soppressivo Pieraccini.

**PRESIDENTE.** Qual'è il parere del Governo?

**VANONI, Ministro delle finanze.** Mi dispiace che l'onorevole Dugoni abbia trovato troppo breve la mia risposta. Avevo avuto l'impressione di essere stato eccessivamente lungo e di avere abusato della cortesia della Camera parlando per quasi due ore.

In realtà, su questo punto delle scorte, sono stato molto sintetico, anche perché la risposta dell'onorevole Martinelli, relatore di maggioranza, era stata molto dettagliata e convincente, secondo il mio pensiero, su questo particolare punto delle scorte. Comunque, posso riassumere gli argomenti che interessano questa nostra materia.

Di che cosa si tratta sostanzialmente? Si tratta di questo: la vicenda della congiuntura monetaria del dopoguerra ha reso sempre più evidente un difetto sostanziale della nostra legislazione in materia di imposta di ricchezza mobile e in generale di imposte dirette, cioè che non si suppone mai, o non si tiene mai conto se non entro limiti molto limitati, di fenomeni di redditi apparenti, quali sono quelli determinati da movimenti

della moneta. Ella sa, onorevole Dugoni, che la nostra legge non ha mai preso in considerazione in modo esplicito le conseguenze della svalutazione monetaria sul valore delle consistenze di una determinata azienda; che però la elaborazione giurisprudenziale ha portato nell'immediato dopoguerra 1914-18 alla introduzione del concetto della necessità di eliminare gli utili apparenti discendenti dalla svalutazione monetaria per i cespiti di investimenti patrimoniali, in modo tale che quando avviene il disinvestimento di uno di questi cespiti, si deve tener conto delle differenze del valore della moneta tra il momento in cui l'investimento si è effettuato ed il momento in cui il disinvestimento avviene.

Questa norma non è stata mai applicata alle merci, perché si è sempre ritenuto che il movimento delle merci fosse di tale natura da dare sempre luogo ad un reddito o ad una perdita positiva.

Dal punto di vista economico, questo criterio è stato lungamente e profondamente criticato, da tutte le dottrine economiche. Perché è stato criticato? Per questa ragione: perché vi è un fondo di merci di cui un'azienda non si può liberamente privare senza indebolire la propria situazione tecnica, prima ancora della sua situazione economica. Questo fondo di merci, che secondo gli autori si chiama scorta di ferro, scorta indispensabile e via dicendo, sarebbe logico — dice la teoria economica — che non rientrasse mai nei calcoli di redditi fiscali, né sotto il profilo di un reddito positivo, né sotto il profilo di una perdita, tutte le volte che vi è una variazione del valore puramente monetario di questa consistenza.

È il fatto si è voluto regolare con l'articolo 8, in cui si stabiliscono norme per la valutazione delle merci, in maniera da evitare criteri arbitrari di valutazione ai fini fiscali delle merci stesse, e con l'articolo 9, laddove si cerca di definire il concetto di scorta permanente e si esclude che la scorta permanente possa avere importanza per la determinazione del reddito.

Se queste norme si considerano valide, cioè rispondenti alla opportunità economica di non tassare, come reddito, quello che non è reddito, ma puro effetto della svalutazione, sorge allora questo problema: nella situazione storica in cui ci siamo venuti a trovare nel periodo della guerra e dell'immediato dopoguerra, che cosa è avvenuto nel nostro paese? È avvenuto che molte aziende, senza loro deliberata volontà, ma esclusivamente in conseguenza della situazione dei rifornimenti in cui si è

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

venuto a trovare il nostro paese, hanno dovuto ridurre — e qualcuna addirittura eliminare — le proprie scorte. Come è stato valutato, dal punto di vista fiscale, questo fatto della rivalutazione delle scorte? Secondo quella prassi di interpretazione amministrativa, l'amministrazione finanziaria ha accertato dei redditi sull'alienazione di queste scorte: ha accertato i redditi sui quali ha applicato le relative imposte. Una sola eccezione: quella prevista dall'articolo 12 della legge del 1940 sui profitti di guerra, poi riportata nell'articolo 13 del testo unico del 1946, disposizione che è molto importante dal punto di vista concettuale, se non dal punto di vista pratico, perché per la prima volta è stato affermato nella nostra legislazione positiva che i fondi che si ricavano dall'alienazione delle scorte che non si possono ricostituire non danno luogo a profitti di guerra: quindi sono state assoggettate — almeno in via di principio — alla normale imposta di ricchezza mobile; non sono state assoggettate, o non erano assoggettabili, alla imposta sugli utili di guerra.

Esisteva o non esisteva un reddito nei confronti dell'alienazione di queste merci? Se vogliamo rispondere con sicuri criteri economici, dobbiamo dire di no. Se, apertissimo quel libro così interessante e ricco di insegnamenti per tutti noi, che è rappresentato dagli studi del Bresciani-Turroni sulla svalutazione monetaria in Germania, il quale riflette una epoca storica indipendentemente dalle nostre passioni, dai nostri interessi e desideri, vedremmo contenute in esso le linee di un determinato fenomeno. In quell'opera si ricorda il caso di un commerciante tedesco il quale, avendo una certa scorta e avendola alienata, aveva ricavato molto di più di quello che gli costava; immediatamente aveva reinvestito il ricavato e...

DUGONI, *Relatore di minoranza*. È la storia del famoso chiodo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. ... ha comperato una quantità molto minore di quel bene, a causa del sopravvenuto aumento, finché con successive vendite e reinvestimenti è rimasto col famoso chiodo e con la famosa corda per impiccarsi.

Onorevole Dugoni, evidentemente non vogliamo far impiccare gli operatori economici italiani, anche perché dal punto di vista fiscale da un morto non si ricava nulla e quindi le aziende morte non sono in alcun caso utilizzabili dal punto di vista fiscale.

Ma, se così è, se abbiamo per un certo periodo di tempo percepito delle imposte da aziende che avevano delle perdite anziché dei

redditi, possiamo in coscienza ritenere che, non tenendo conto di questo fenomeno, aiutiamo la ricostituzione economica della nostra situazione? Ritengo di no. Ritengo veramente che l'amministrazione finanziaria e soprattutto il legislatore, se intendono pretendere che le leggi siano osservate e che le imposte siano pagate, debbono chiedere le imposte laddove c'è reddito e non laddove c'è presumibilmente una perdita, anche se nella espressione monetaria vi possa essere stata una plusvalenza che dà tutte le apparenze del reddito.

L'onorevole Dugoni dice che si tratta di una norma retroattiva. Ebbene, non è una norma retroattiva, sia perché — come ella sa — le tassazioni dal 1946 in poi sono tutte aperte rispetto a tipi di aziende che hanno possibilità e convenienza ad utilizzare eventualmente le disposizioni degli articoli 9, 10, e 11, cioè aziende che possono presentare un determinato inventario e dare la dimostrazione della riduzione delle loro scorte e dell'eventuale avvenuta ricostituzione. E sotto questo profilo la necessità di lasciare il termine del 31 dicembre 1951, nasce, onorevole Martignelli, dall'opportunità di mettere tutti nelle condizioni di poter utilizzare la norma, anche coloro che non l'avessero eventualmente fatto nel passato, purché si sia convinti (come io sono convinto) che questa norma non regala nulla a nessuno ma stabilisce soltanto il principio che la scorta che è stata distrutta durante la guerra, ricostituendosi, non fa che ristabilire l'azienda nella stessa situazione che aveva prima della guerra fino ai limiti della ricostituzione, e che quindi è una riparazione di perdite dovute a fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore economico ma dipendenti dalla generale congiuntura economica creata dalla guerra, riparazione la quale non fa che ricostituire una perdita che è nata da queste obiettive circostanze.

Quindi credo che se noi siamo d'accordo sulle regole degli articoli 8, 9 e 10, cioè sulle regole dei criteri di valutazione delle merci, sulla regola della scorta permanente (che, del resto, è una regola che le migliori legislazioni in materia di imposte dirette hanno ormai accolto, nonostante alcune difficoltà di pratica attuazione), se noi siamo d'accordo su questo, non possiamo non trarne anche le conseguenze pratiche, e cioè permettere alle aziende di ricostituirsì la loro scorta permanente, e di ristabilire la posizione che avevano prima della guerra, senza incidere con la tassazione in questo fenomeno, che non è un fenomeno di reddito, ma è un fenomeno di recupero di una perdita che si è verificata.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

D'altra parte, onorevole Dugoni, la nostra legislazione da tempo si muove in questa direzione. Io ho avuto occasione di ricordare la disposizione dell'articolo 12 della legge 1° luglio 1940, n. 813, trasportata nell'articolo 13 del nuovo testo unico. Ma le potrei anche ricordare l'articolo 1, lettera b) del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330, sui cosiddetti profitti di contingenza, che anche qui il legislatore ha fatto salvi, cioè ha escluso dalla materia imponibile le variazioni di valore della scorta indispensabile, della scorta ordinaria, come la chiama quel legislatore.

Appunto perchè sono fatti che non danno luogo alla formazione di un reddito spendibile, e come tale sottoponibile all'imposta, appunto perchè sono fatti di pura variazione monetaria di consistenze che restano immutate dal punto di vista qualitativo, io credo che questa norma sia un efficace puntello, onorevole Dugoni, e nello stesso tempo anche un'opera di giustizia e di parificazione delle diverse situazioni, perchè può vincere la perplessità che qualche azienda eventualmente avesse nello scegliere il sistema dell'articolo 9 per la valutazione della scorta permanente; perchè evidentemente, per seguire il sistema dell'articolo 9, l'azienda deve dare dei dettagli sul proprio inventario. Ella ha sufficiente esperienza di gestione di un'azienda e sa che l'inventario di un'azienda è una cosa assai gelosa, che permette di nascondere le riserve occulte, cioè quelle riserve delle quali normalmente ci si serve per far scomparire gli utili ai fini fiscali. Quindi, è per questo che molte aziende hanno notevole perplessità ad avvalersi del sistema dell'articolo 9. Bisogna rendersi conto che vi sarà una amministrazione efficiente, che peserà con la sua mano su tutti coloro che non daranno elementi analitici della loro situazione, per utilizzare il sistema dell'articolo 9. L'articolo 11 fa parte degli incentivi ad avvalersi del sistema dell'articolo 9; perchè noi, quando saremo riusciti ad avere gli inventari delle scorte del 1937-38 che sono indispensabili per potere avvalersi della norma dell'articolo 11, in quanto...

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Non siamo d'accordo su questo punto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Almeno su questo dobbiamo essere d'accordo, perchè è scritto nell'articolo. Bisogna dimostrare quale era la scorta indispensabile del 1937-38 poichè fino al limite di quella scorta si godono i cosiddetti benefici dell'articolo 11. Quindi, noi avremo, per poter ammettere queste aziende a godere dei benefici, la copia dei loro

inventari relativi agli anni 1937-38, e sulla scorta di questi inventari potremo avere un elemento di partenza per seguire tutti i movimenti della scorta dal 1937-38 fino ad oggi, avremo cioè finalmente, per un interesse del contribuente, un elemento necessario per analizzare la situazione del contribuente stesso. Quindi, io credo che questa operazione non è fatta in perdita per l'amministrazione finanziaria: è una operazione di giustizia nei confronti della posizione dei contribuenti, ed è una operazione che presenta vantaggi dal punto di vista tecnico e per la conoscenza della situazione del contribuente. Io credo che queste spiegazioni possano essere sufficienti a chiarire e ad illustrare la portata di questa disposizione di legge; ma, se l'onorevole Dugoni non le ritenesse sufficienti, io sono pronto ad illustrare anche più a lungo questa norma, e tutte le norme comprese in questo titolo.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Vorrei chiedere all'onorevole ministro quale differenza di trattamento, in base alla disposizione dell'articolo 15, verrà fatta all'azienda che ha aumentato il suo capitale e ha ricostituito le sue scorte attraverso un aumento di capitale, e a quell'azienda la quale ha invece ricostituito le sue scorte attraverso gli utili che ha, a mano a mano, accumulato.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ma questo è un problema che non ha proprio alcuna attinenza con la questione che stiamo discutendo. Allora, mi permetterei di domandare a lei: è stata o no una perdita dell'azienda l'aver dovuto liquidare le proprie scorte?

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Questo io l'ho ammesso, ma dico che queste due aziende hanno ricostituito le scorte in due modi diversi.

VANONI, *Ministro delle finanze*. E allora vi sono due modi diversi per far fronte alle perdite: o chiamare un nuovo capitale, o ricostituirselo attraverso l'attività interna. Ma il punto essenziale è se vi è stata o non vi è stata una perdita da parte delle aziende che hanno dovuto liquidare le loro scorte senza poterle ricostituire.

PRESIDENTE. Onorevole Dugoni, ella insiste per la votazione del suo emendamento?

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

CORBINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

CORBINO. Onorevoli colleghi, effettivamente l'articolo 11 crea qualche perplessità; ma, a mio giudizio, esso non la crea per il suo contenuto specifico, ma per la questione generale che con esso è sollevata, e alla quale io feci un accenno nel mio intervento in sede di discussione generale. Si tratta di vedere se tutto ciò che è differenza di prezzo dipendente da fenomeni monetari generali, debba essere considerato utile tassabile ai fini delle varie imposte, o se invece — come logicamente è — non debba essere considerato utile. Io non vorrei però che in questa materia andassimo troppo a fondo. Il collega Martinelli nella sua relazione si è spinto un po' troppo in questo senso: esponendo il fianco alla critica di coloro che dalla svalutazione monetaria hanno avuto delle perdite, perché, allo stesso modo con cui noi esentiamo coloro che hanno un reddito non effettivo, ma puramente monetario, dovremmo esentare coloro che avendo un reddito monetario costante, godono di un reddito effettivo diminuito.

Ora, per molti dei casi contemplati dall'articolo 11, noi ci troviamo proprio di fronte a redditi monetari apparenti, ma a redditi effettivi molto ridotti, e l'esenzione dall'imposta in base all'articolo 11 — e questo attenua la perplessità — viene concessa con riferimento al valore di inventario dei beni riferiti o al prezzo di realizzo dei beni venduti ed al costo di ricostituzione. La differenza poi non è tutta esente da imposta; essa lo è limitatamente al coefficiente di conguaglio monetario, che, se non erro, è contenuto ancora nei limiti di diciotto volte il prezzo dell'anteguerra.

Vi sono però due problemi sui quali desidero sia richiamata l'attenzione della Camera e dell'onorevole ministro. Il primo concerne la determinazione quantitativa delle scorte in base alla norma stabilita dall'articolo 10, che si riferisce alle scorte medie degli esercizi del 1937 e del 1938. Purtroppo in questa materia noi dobbiamo riferirci a periodi piuttosto lontani, e i due esercizi ai quali ci si deve riferire non si possono neppure considerare come due esercizi normali, perché in essi era già fortemente sentito il fattore rischio di guerra. Se voi ricordate nel 1937-38 siamo all'annessione dell'Austria, all'annessione della Cecoslovacchia, siamo a Monaco: vi era già una tendenza a costituire delle scorte in quantità superiori a quelle che non corrispondessero alle esigenze normali dell'impresa.

Comunque, ormai su questo punto la legge è stata già approvata e non credo sia il

caso di tornare a modificare gli anni di riferimento, tanto più che, se volessimo tornare ancora più indietro e prendere il 1936 ed il 1935, andremmo a trovarci in condizioni anche peggiori, perché il 1936 ed il 1935 sono gli anni della spedizione in Etiopia; e per il 1939 le condizioni sarebbero ancora più gravi.

Il secondo punto su cui mi permetto di richiamare l'attenzione del ministro è questo: si dà come termine per la ricostituzione delle scorte il 31 dicembre 1951. Questo termine, era logico quando la legge fu presentata dal Governo all'esame del Parlamento; forse era logico quando essa è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento. Oggi è un po' una data ghigliottina, perché potrebbe invogliare la gente a ricostituire le scorte ad un prezzo superiore a quello corrente, destinando al più alto prezzo quella parte di imposta, che altrimenti dovrebbe essere pagata. Io considero il termine del 31 dicembre 1951 come un termine non esattamente corrispondente alla situazione economica attuale, perché noi potremmo trovarci indotti ad obbligare i commercianti a ricostituire le scorte proprio quando i prezzi sono aumentati o stanno aumentando; e provochiamo un'espansione della richiesta delle merci per determinare ulteriori aumenti di prezzi.

Con queste riserve, il concetto che è contenuto nell'articolo 11, a mio giudizio, può essere accolto. In sostanza, noi abbiamo da liquidare tutti i danni che al sistema fiscale ed al sistema economico ha arrecato il terremoto monetario svoltosi dal 1939 al 1947.

Non lo possiamo pretendere; sarebbe assurdo pretendere che con una sola legge riuscissimo a rimettere tutto in ordine. Dobbiamo andare per gradi e non abbiamo neanche la certezza che andando per gradi, per correggere delle ingiustizie, non se ne commettano di nuove. La sola speranza che abbiamo è la sola fiducia che possiamo avere nell'amministrazione è che nel correggere le vecchie ingiustizie, di nuove se ne commettano di meno in maniera che il bilancio fra l'attivo ed il passivo delle riforme fiscali si chiuda per lo meno con un piccolo avanzo. In questi termini io darò voto favorevole all'articolo 11.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PERTUSIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERTUSIO. Per tutte le ragioni che sono state in precedenza esposte dall'onorevole ministro ed anche per quelle che sono state

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

esposte in questo momento dall'onorevole Corbino, voteremo contro l'emendamento soppressivo e voteremo quindi per la conservazione dell'articolo, il quale riveste soprattutto un carattere di pratica utilità nelle attuali contingenze.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 11, ricordando che i relatori di minoranza ne propongono la soppressione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

**MAZZA, Segretario, legge:**

« Il periodo di ammortamento dei nuovi impianti costruiti a decorrere dal 1° gennaio 1946, nonché degli ampliamenti, delle trasformazioni e delle ricostruzioni di impianti esistenti, effettuati a decorrere dalla stessa data, può, a richiesta del contribuente, essere ridotto di non oltre due quinti. L'ammontare delle quote di ammortamento relativo al minor periodo è computato, in aggiunta alle quote normali, nell'esercizio in cui è stata sostenuta la spesa e nei tre esercizi successivi, in misura, peraltro, che, in ciascun esercizio, l'anticipato ammortamento non superi il 15 per cento della spesa.

« Il soggetto deve indicare nella dichiarazione le quote di ammortamento anticipato di cui chiede la detrazione dai redditi dichiarati. Per gli esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge la detrazione è ammessa per i redditi che vengano dichiarati o definiti, a richiesta del contribuente, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

**PRESIDENTE.** A questo articolo hanno presentato un emendamento soppressivo gli onorevoli Dugoni, Costa, Pieraccini, Ghislandi e Lombardi Riccardo. L'onorevole Dugoni ha facoltà di illustrarlo.

**DUGONI, Relatore di minoranza.** Vorrei anche qui brevemente richiamare le ragioni che io ho già addotto contro questo tristo articolo 12 e direi che l'accusa fondamentale che io faccio all'articolo 12 è precisamente quella di offrire qualche cosa al contribuente senza richiedergli nulla in cambio, è cioè un gesto di liberalità gratuita.

Ho fatto l'esempio di una grande azienda che viene esentata dal pagare sul bilancio del 1949 da lire 1000 a 80 milioni.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Ha sbagliato: è il saldo di rivalutazione monetaria. Sono andato a vedere io.

**DUGONI, Relatore di moranza.** Mi dispiace, ma allora abbiamo letto in modo differente lo stesso testo. Questa azienda ha deciso di portare ad ammortamento straordinario la somma di 6 miliardi...

**VANONI, Ministro delle finanze.** Ma è il fondo di rivalutazione monetaria! Ha mai conosciuto lei un contribuente che scopra le sue carte?

**DUGONI, Relatore di minoranza.** Si capisce che le scopre, onorevole ministro: le ha scoperte perché aveva la legge sotto gli occhi che lo esentava, giacché questo disegno di legge era già conosciuto quando quella società ha fatto tale proposta.

Comunque, a prescindere adesso da questo episodio, una qualsiasi azienda che abbia fatto ammortamenti straordinari si vedrebbe con questo articolo esentata dall'imposta su questi ammortamenti straordinari. Ella mi dice: mi rivarrò per l'avvenire. Io le ho già risposto che non so che cosa sia l'avvenire, perché l'avvenire è in grembo a Giove. Noi oggi possiamo percepire queste somme, e non vedo perché dobbiamo rinunziarvi: se lei me lo spiega, sono anche disposto a ritirare l'emendamento soppressivo.

**PRESIDENTE.** Anche l'onorevole Turnaturi, che ha già svolto questo emendamento, propone di sopprimere l'articolo 12. Qual è il parere della Commissione?

**MARTINELLI, Relatore per la maggioranza.** Sono dolente di dover ricordare all'onorevole Dugoni che all'origine di questo articolo 12 stanno due premesse che mi lusingo siano abbastanza chiare e abbastanza comprensive. La prima è quella della necessità di avvicinare l'ammortamento fiscale all'ammortamento economico — e su questo tema ha già parlato con la competenza che lo distingue l'onorevole Corbino — così da eliminare la differenza che esiste tra la valutazione dei veri costi aziendali e i costi che sono ammessi dal fisco.

**DUGONI, Relatore di minoranza.** Modifichiamo allora la legge, onorevole Martinelli, ma non facciamo entrare per la porta di servizio questa esenzione.

**MARTINELLI, Relatore per la maggioranza.** Ma allora, onorevole Dugoni, dicendo così, ella riconosce che nella sostanza questa norma può essere giustificata.

La seconda premessa è quella di stimolare il miglioramento di tutta la nostra attrezzatura industriale.

**DUGONI, Relatore di minoranza.** Le facilitazioni riguardano il passato, non l'avvenire: l'abbiamo già detto.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Riguarda un complesso di utili che possono essere reinvestiti.

Ora, questo riconoscimento di una maggiore quota di ammortamento è precisamente in funzione di quella ricostruzione economica a cui eloquentemente il ministro ha fatto cenno pochi momenti fa; e, in certo senso, è questo il cambio (ella lo ha chiamato «prezzo») che si chiede al mondo dei produttori concedendo questa anticipata detrazione di quota di ammortamento, dato anche che noi sappiamo che le quote che il fisco normalmente riconosce per l'ammortamento rispondono unicamente al criterio di durata fisica e non al criterio di durata economica dei beni.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi pare di aver compreso da una interruzione dell'onorevole Dugoni che egli non ha perplessità sulla regola permanente che viene introdotta da questo articolo 12 che, per me, invece è la regola più importante: cioè lo sforzo che si fa con la legislazione di avvicinarci, nel limite in cui la prudenza fiscale lo consente, con l'ammortamento fiscale all'ammortamento, diciamo, finanziario, economico, in modo da lasciare una certa elasticità all'operatore economico nel determinare le quote di ammortamento. Questo mi pare sia il pregio più importante dell'articolo 12. Ella sa meglio di me che le quote di ammortamento non sono fissate per legge, ma sono decise in sede amministrativa sulla base di certe valutazioni di carattere generale, che si traducono poi in percentuale di ammortamento del valore dei singoli tipi di impianto o dei singoli tipi di investimento.

Ora, il valore di questa norma è quello di permettere una certa elasticità al soggetto economico di distribuire il proprio ammortamento, durante il periodo di vita di un determinato impianto, secondo un certo criterio di opportunità, pur facendo salva la necessità essenziale e fiscale che non ne venga interamente compromesso il gettito del tributo dall'uno all'altro anno di vita dell'azienda.

Se noi siamo d'accordo su questo punto innovativo della nostra legislazione...

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Io sarei d'accordo.

VANONI, *Ministro delle finanze* ...che è quello che a me interessa di più, per quanto riguarda il riferimento agli impianti dal 1° gennaio 1946, vi sono due ordini di ragioni che lo spiegano.

Da un lato abbiamo già fatto, in sede di legge sulle rivalutazioni monetarie, un provvedimento — che interessa appunto tutti gli impianti effettuati dal 1° gennaio 1946 in poi — che concede particolari agevolazioni in materia di ammortamento o meglio in materia di utilizzo dei fondi di rivalutazione ai fini dell'ammortamento degli stessi impianti; per cui, dovendo ritoccare ancora questa materia, è sembrato opportuno mettersi in parallelo con quella norma, come data di decorrenza.

Ma anche qui vi è una seconda ragione, per me più importante, che non la ragione puramente formale dell'esistenza di una legge che parte dal 1° gennaio 1946: è la ragione di tener conto di quelle aziende che, in momenti particolarmente difficili per la nostra situazione economica, non hanno avuto timore a mettere mano alla ricostruzione o alla costruzione di nuovi impianti.

Noi parliamo sempre di necessità di aumentare gli investimenti, di stimolare gli investimenti, di fare tutto quello che è opportuno perché gli investimenti, che sono occasione di lavoro, si moltiplichino. Io credo che il modo migliore è di permettere a coloro che fanno gli investimenti di poter fare certe determinazioni economiche, anche ai fini fiscali, che rispondono alla effettiva situazione in cui questo operatore si trova.

Ora, nel dopoguerra noi abbiamo avuto diversi tipi di operatori economici: alcuni coraggiosi, e meritevoli dal punto di vista generale, che non hanno esitato a ricostruire quello che era stato danneggiato dalla guerra o a mettersi in nuove imprese, a fare nuovi investimenti e nuove costruzioni, gli altri, più neghittosi, che non si sono mossi e continuano ad aspettare il sole (non sappiamo quale sole) per mettersi in movimento. Io sono convinto che non facciamo male a tener conto dei meriti di coloro che si sono mossi a nuove iniziative, tanto più che ciò non costa niente dal punto di vista fiscale: favorisce determinate sistemazioni nei calcoli delle singole aziende, ma permette poi di recuperare l'utile negli anni seguenti, perché, una volta che l'ammortamento è fatto, non è più ammesso un ulteriore ammortamento degli impianti.

Aggiungo un'altra considerazione che ha valore dal punto di vista amministrativo: questo sistema di permettere ammortamenti organizzati con un certo criterio mette in condizione l'amministrazione, puntando sull'interesse dei contribuenti, di distinguere i singoli impianti delle aziende e di fare dei conti analitici per l'ammortamento di ognuno di

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

essi. Ciò costituisce un progresso verso quell'accertamento analitico che deve costituire il risultato dello sforzo di riorganizzazione legislativa ed amministrativa che stiamo facendo. Se l'onorevole Dugoni avesse avuto occasione di vedere come si è costretti qualche volta a fare queste operazioni in modo assolutamente sintetico e dal di fuori, senza possibilità di analisi approfondite, si renderebbe conto della utilità di tutto quello che ci aiuta a conoscere gli elementi analitici delle aziende. Tale utilità, poi, riguarda il presente, ma soprattutto il futuro, perché, riuscendo a fare il bilancio analitico delle aziende sottoposte alle imposte, avremo la possibilità di seguire le aziende stesse nel futuro, di controllare con sicurezza il loro andamento economico e di far loro pagare le imposte secondo tale andamento economico stesso. Credo quindi che anche questa apparente retroattività non disturbi ed abbia una sua giustificazione di carattere legislativo, economico e anche morale in senso generale, non procurando nessuna perdita all'amministrazione finanziaria e favorendo nello stesso tempo il contribuente.

PRESIDENTE. Onorevole Turnaturi, insiste nel suo emendamento soppressivo?

TURNATURI. Non vi insisto, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, ma dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Dugoni?

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12, ricordando che l'onorevole Dugoni ed altri ne propongono la soppressione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Dal 1° gennaio 1951, i redditi di categoria B e C/1 accertati al nome di persone fisiche sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 240.000.

« Se il soggetto ha redditi classificati in categorie diverse, la detrazione prevista nel comma precedente è concessa una volta sola, venendo imputata prima ai redditi di categoria C/2, poi a quelli di categoria C/1 e, da ultimo, a quelli di categoria B ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cerreti, Grazia e Sannicolò hanno proposto il seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo le parole: al nome di persone fisiche, aggiungere: e di cooperative legalmente costituite; e alle parole: lire 240.000, sostituire: lire 360.000 ».

L'onorevole Cerreti ha facoltà di svolgerlo.

CERRETI. Le cooperative legalmente costituite non sono enti di speculazione, ma si sostituiscono all'opera dei singoli soci eseguendo in comune quelle operazioni che propriari, industriali e commercianti fanno singolarmente. Cosicché, lo abbattimento alla base, negato alle cooperative, metterebbe queste in condizioni di inferiorità ancora maggiore di quella in cui oggi si trovano rispetto ai privati. Se verrà accettata, come mi auguro, l'inclusione delle parole « e di cooperative legalmente costituite », questo abbattimento alla base, specie per i redditi non cospicui che in genere le cooperative registrano, costituirà comunque uno sgravio discreto per circa il 60 per cento delle cooperative, soprattutto della fascia alpina.

A questo proposito vorrei ricordare alla Camera che le cooperative non si prefiggono per principio di conseguire dei redditi e che, anche quando un reddito esse registrano e che comunemente si qualifica come un leggero residuo attivo, esso dovrebbe far parte di un ristorno che la cooperativa deve moralmente al socio, in quanto, se si tratta di una cooperativa di consumo, essendo la cooperativa un servizio, è parte del prezzo in più richiesto al socio e che deve ritornare al socio o sotto forma sociale qualsiasi di beneficenza o sotto forma di ristorno, il che in qualche parte d'Italia è praticato e che all'estero è cosa normale. La principale difficoltà che in Italia questa prassi diventi comune a tutte le cooperative di consumo è dovuta al fatto che non c'è ancora una protezione legislativa che riguardi specificamente il ristorno cooperativo come parte del prezzo in più pagato dal socio, o del salario percepito in meno dal socio, quando si tratti di cooperativa di lavoro.

E allora è chiaro che si chieda da parte nostra che vi sia almeno questa concessione da parte del ministro, nell'intento di andare in una certa misura incontro ad una massa enorme di piccole cooperative che hanno limitatissimi residui attivi.

Inoltre, per estendere un po' questo vantaggio, abbiamo proposto l'elevazione dell'abbattimento alla base (d'accordo con un emendamento specifico di altri colleghi) a 360 mila lire, in relazione all'aumento della quota esente per tutti i redditi. 360 mila lire rappresentano ancor meno del necessario per condurre una vita grama, e questo stesso disegno di legge riconosce il diritto alla esenzione a quello che è considerato il fabbisogno fondamentale di ogni famiglia, di cui si occupa l'articolo 43.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

Anche questa richiesta, che abbiamo avanzato, da un lato, perché le cooperative siano incluse in questo diritto, e dall'altro, perché il diritto sia un po' esteso, anche se modestamente, è un elemento di maggiore giustizia in un mondo tributario ove la giustizia non sta a base della legge e nemmeno dello stesso principio che informa tutto questo disegno di legge; e dovrebbe, mi sembra, non trovare, umanamente parlando, l'opposizione da nessuna parte della Camera. Si tratta di un abbattimento alla base, anche se portato a 360 mila lire, che resterebbe comunque ad un livello assai basso.

Io sarei molto lieto di ottenere l'approvazione del Governo e di tutti i settori della Camera anche a questo nostro modesto emendamento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Cavallari e Pesenti:

« Al primo comma, sostituire le parole: di lire 240.000, con le parole: di lire 360.000 ».

L'onorevole Cavallari ha facoltà di svolgerlo.

CAVALLARI. Non illustro il mio emendamento, rimettendomi a quanto ha detto a questo proposito l'onorevole Cerreti.

PRESIDENTE. Emendamento identico a quello Cavallari hanno presentato gli onorevoli Costa, Dugoni, Pieraccini, Ghislandi e Lombardi Riccardo.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Dal Pozzo:

« Aggiungere il seguente terzo comma:

« Gli affittuari diretti coltivatori, che sono assoggettati al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, saranno inclusi negli elenchi della categoria C/1 indipendentemente dall'estensione di terreno che coltivano unitamente alle braccia dei propri familiari ».

L'onorevole Dal Pozzo ha facoltà di svolgerlo.

DAL POZZO. L'emendamento ha lo scopo di includere i fittavoli, soggetti al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, nella categoria C1 di contribuenti.

Questo mio emendamento però è subordinato alla non accettazione degli articoli 13-bis 13-ter (presentati dagli onorevoli Marabini ed altri colleghi di mia parte) che verranno in discussione prossimamente.

Ho ritenuto opportuno presentare il mio emendamento per questi motivi: i fittavoli

sono soggetti al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, parte in categoria B e parte in categoria C1.

Abbiamo però, nella categoria C1, delle persone che ritengo abbiano dei redditi di lavoro che non siano affatto inferiori ai redditi che hanno i fittavoli, nel complesso.

Per esempio, noi troviamo in categoria C1 gli avvocati, i medici, i professionisti in generale, i sacerdoti e gli artigiani. Ma il reddito di un fittavolo non è affatto superiore al reddito di un professionista. È vero che, lavorando grandi estensioni di terreno, i redditi diventano elevati, però noi dobbiamo tenere conto che a lavorare questi terreni di grande estensione (per cui i fittavoli oggi sono soggetti a pagare l'imposta di ricchezza nobile in categoria B) troviamo delle famiglie patriarcali, dove sono anche dieci e più unità lavorative.

Per questo motivo ritengo non sia giusto che il reddito dato da molte unità debba essere inglobato in una categoria alla quale sono chiamati a contribuire coloro che hanno redditi di capitale e di lavoro, mentre il reddito del fittavolo è un reddito dato unicamente dal lavoro delle braccia dei componenti la famiglia.

Del resto, se noi calcoliamo il reddito medio delle famiglie dei fittavoli (almeno della mia provincia), troviamo che questo reddito medio annuo si aggira intorno alle 50-60 mila lire per unità lavorativa.

Ora, tassare un reddito di tale entità, includendolo nella categoria di contribuenti con reddito di capitale e lavoro, ritengo sia una grande ingiustizia.

Questo è il motivo per il quale ho presentato l'emendamento in discussione.

Quindi, nel caso di fittavoli, dove non si tratta di terreni lavorati unicamente da una famiglia civica, ma da una famiglia patriarcale, come accade in generale nel Veneto, chiedo che questi contribuenti abbiano il reddito diviso per unità lavorativa, oppure siano inclusi nella categoria C1 agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Debbo anche far presente un altro aspetto grave della questione. Noi tutti siamo di accordo — per lo meno diciamo — che chi più ha più deve pagare, agli effetti dell'imposta. Questo deve valere a fatti, deve valere anche per l'imposta di ricchezza mobile. Troviamo però che i fittavoli con dieci ettari di terreno hanno (almeno nel Veneto) quindici mila lire di imponibile, mentre i fittavoli che hanno oltre 100 ettari di terreno pagano su un imponibile di 9.000 lire.



DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

Se siamo tutti d'accordo nel senso che chi più ha più paghi, domandiamo che queste tabelle siano invertite e che i piccoli fittavoli paghino su un massimo di 9.000 lire per ettaro, mentre le 15.000 lire vengano pagate dai fittavoli che hanno 100 ettari.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13?

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento Cerreti ha lo scopo, anzitutto, di rialzare l'abbattimento alla base per i percipienti di redditi di categoria B e C-1, e poi di ammettere a questo abbattimento anche le cooperative legalmente costituite e, quindi, rispondenti ai fini della mutualità.

In merito alla proposta di aumento della franchigia, mi richiamo alle ripetute dichiarazioni espresse dall'onorevole ministro. Non si tratta soltanto di misurare l'opportunità di apportare una maggiorazione al minimo vitale del reddito, ma anche di tener presente la necessità di non ridurre il provento della imposta. Questa situazione è già stata chiarita più volte dall'onorevole ministro, che ha dichiarato al Senato l'impossibilità di aderire a questa richiesta proprio per questi motivi. Il relatore di maggioranza concorda con tali motivi.

Per quanto riguarda l'estensione della franchigia alle società cooperative legalmente costituite, le quali, quindi, fedeli al principio mutualistico, non remunerino per norma statutaria il loro capitale in misura superiore agli interessi legali e uguale trattamento riservino al loro capitale in sede di liquidazione, ritengo che si tratti di norma che deve essere valutata e, oserci aggiungere, deve essere tenuta presente in sede di riordino di tutto l'ordinamento dell'imposta di ricchezza mobile. In quella sede sarà anche considerata la necessità, per le vere cooperative, di avere un trattamento fiscale differenziato. Ma il relatore non ritiene che in questa sede l'emendamento possa essere accolto.

Vi sono poi gli emendamenti Cavallari e Costa concernenti l'elevazione del limite dell'abbattimento alla base. In merito ad essi ho già risposto esprimendo il parere della Commissione sull'emendamento Cerreti.

Vi è, infine, l'emendamento aggiuntivo Dal Pozzo, che ha per fine di includere nella categoria dei redditi di lavoro di carattere incerto e variabile quelli degli affittuari coltivatori diretti, indipendentemente dall'estensione del terreno occupato, purché la coltivazione venga fatta con le braccia dei familiari.

Mi permetto di farle presente, onorevole Dal Pozzo, che gli affittuari coltivatori diretti sono già accertati in ricchezza mobile categoria C1, nel caso che si tratti di piccole affittanze agrarie, la cui estensione è determinata dal tipo di coltura e dalla classe di terreno. Quindi, oggetto del suo emendamento è quello di estendere questo sistema alle aziende di fittavoli che non siano quelle minori, unicamente con la discriminante che il lavoro sia compiuto dalle braccia dei famigliari.

In questo campo, onorevole Dal Pozzo, vi sono anche aziende agricole di notevole dimensione, nelle quali è evidente il reddito del capitale impiegato. Si tratta di aziende che hanno abbastanza apertamente la fisiologia di imprese di carattere industriale, ed è per questo motivo che la maggioranza della Commissione non ritiene di dover accordare a queste aziende le agevolazioni che sono accordate alle piccole aziende di fittavoli.

PRESIDENTE. Il Governo?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Se la Camera permette, esprimerò prima di tutto il mio pensiero sull'aumento del minimo imponibile, cioè dell'abbattimento alla base, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.

Sono dolente di non potere accettare la proposta di aumentare da 240 mila a 360 mila lire la riduzione alla base, ma la ragione del mio pensiero sta in queste poche cifre che voglio ricordare: nel 1949 la media dei redditi accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, categoria C1, era 111 mila lire; la media dei redditi accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, categoria B, per le ditte individuali (a parte le società), era 420 mila lire.

Ora, il ministro delle finanze è disposto a correre dei rischi, del resto inevitabili, relativi al passaggio al nuovo sistema; ma il rischio rappresentato da una riduzione di 360 mila lire è veramente troppo elevato: il primo effetto del provvedimento che noi oggi discutiamo dovrà essere quello di offrire la possibilità di rimaneggiare le imposte sui consumi, che sono quelle che incidono in maniera insopportabile sulla produzione. Ed è per questa ragione che non mi pare possibile andare al di là delle 240 mila lire proposte dal disegno di legge.

Per ciò che riguarda la estensione di questa riduzione alle cooperative legalmente costituite, io voglio innanzi tutto fare osservare all'onorevole Cerreti che sono d'accordo su molte delle cose da lui dette, per quel che riguarda il modo di calcolo del reddito delle so-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

cietà cooperative. Sembra quasi che l'onorevole Cerreti avesse letto (ma sono sicuro che non lo ha fatto) uno dei primi libri che ho scritto, in cui, con argomenti analoghi ai suoi, ho sostenuto che le vere cooperative, le sincere cooperative, non dovrebbero produrre reddito, soprattutto le cooperative di consumo, ma dovrebbero produrre delle quote prudenzialmente versate dagli acquirenti, che dovrebbero essere restituite ai soci, senza produzione di reddito. Però dobbiamo anche considerare la realtà della vita nella quale ci muoviamo. Non abbiamo una legislazione, in materia di società cooperative, che distingua in modo sicuro le cooperative vere da quelle che di cooperativa hanno solo il nome.

Ella propone di dire: « cooperative legalmente costituite ». Sono tutte legalmente costituite, purché osservino formalmente determinati requisiti fissati dal nostro codice civile; ma non tutte sono cooperative nel senso sostanziale, come ella ed io intendiamo quando parliamo di cooperative che producono reddito e che non dovrebbero produrlo.

Ma, a parte ciò, le voglio dire qualche cosa di più: il pensiero di dare una franchigia alla base anche a taluni tipi di società; è un pensiero che noi dovremo tener presente in sede di riorganizzazione dell'imposta di ricchezza mobile. Io le voglio citare un caso anche più ingiusto, voglio dire, di quello che ella ha riferito circa le cooperative: immagini una piccola società di tre, quattro artigiani, che si mettono insieme a lavorare, assolvendo una determinata attività. Noi oggi, a questa società, non diamo la riduzione alla base, mentre se quegli operai fossero stati separati e lavorassero come unità fisiche separate, avrebbero la riduzione proposta dal disegno di legge.

Mi si potrà chiedere: ma se si vede il problema, perché non lo si risolve fin d'ora? Non mi è possibile risolverlo fin d'ora perché bisogna che prima la nostra legislazione definisca bene il carattere del soggetto all'imposizione, quale soggetto appartenga all'una categoria e quale soggetto appartenga all'altra categoria. Perciò oggi la legge, così come si presenta, ha due valori: uno di dare un immediato vantaggio alla persona fisica e l'altro di enunciare un certo programma di evoluzione del nostro sistema tributario che deve portare anche a fare in modo che quelle società che sono società di persone e non società di capitale, che sono formate — cioè — da individui i quali vogliono unire i loro sforzi per dare ad essi una maggiore possibilità di ottenere dei risultati positivi, possano go-

dere del vantaggio che diamo alle persone fisiche, escludendo nettamente tutte le società di capitale.

Quindi le do questo affidamento: che il problema sta davanti a noi, è tenuto presente dalla commissione che sta studiando la riorganizzazione delle varie categorie con il sistema dell'imposta di ricchezza mobile, ma che, se lo affrontassimo oggi, rischieremo di avere una norma poco operante in un senso e troppo operante nell'altro, in quanto gioverebbe troppo alle società di capitale, mentre lascerebbe fuori alcune società di persone che, secondo me, non sono meno degne di essere aiutate delle società cooperative.

Per quanto riguarda l'emendamento Dal Pozzo, debbo ricordare che noi oggi abbiamo questa situazione di fatto: con una circolare del 1946 è stato disposto che siano tassati in ricchezza mobile, categoria C1, quegli affittuari il cui reddito sia reddito prevalentemente di lavoro, mentre invece restano nella categoria B quei fittuari il cui reddito è misto di lavoro e di capitale. (*Interruzione del deputato Dal Pozzo*). Non è esatto neanche questo: saranno quattro ettari dove il terreno è buono, sarà un ettaro dove il terreno è ottimo, saranno quindici ettari dove il terreno è cattivo. Questo è un criterio esteriore cui si ricorre per dare una certa significazione alla disposizione; ma la disposizione ha questo spirito fondamentale: l'affittuario che prevalentemente utilizza il suo lavoro e che ha limitatissimi capitali e scorte, rientra nella categoria C1; l'affittuario che ha una certa attrezzatura economica e che quindi impiega nell'azienda lavoro e capitali, resta nella categoria B, allo stesso modo come sono in questa categoria il commerciante, l'artigiano di qualche importanza, il piccolo ed il medio industriale.

Ho dichiarato, alla chiusura della discussione generale, che il problema della tassazione dei redditi in agricoltura, se vogliamo risolverlo con un minimo di equità e di perequazione, non possiamo affrontarlo settore per settore, categoria per categoria. Ho preso l'impegno, di fronte ad un ordine del giorno dell'onorevole Burato, di sottomettere fin dalla prossima riunione della commissione censuaria centrale — organo che ha anche funzioni consultive del Governo — lo studio del problema della tassazione di tutti i redditi di natura di profitto in agricoltura, quindi di tutti i redditi derivanti dalla coltivazione dei fondi, in maniera da arrivare ad una perequazione fra le diverse categorie, fra quella dei proprietari coltivatori e quella degli affittuari

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

coltivatori, e nello stesso tempo di arrivare a mantenere una perequazione fra la categoria dei produttori agricoli e la categoria dei produttori in altri settori. Infatti, di fronte all'orientamento che andiamo affermando, quello di una imposizione sempre più personale, non vi è ragione di fare una distinzione a seconda della fonte del reddito che non sia la naturale distinzione fra redditi di lavoro e redditi di capitale.

Una norma come quella suggerita dall'onorevole Dal Pozzo non avrebbe un gran senso se fosse inserita nella legge, perché ricondurrebbe la tassazione in *C1* alla grandezza o alla piccolezza della famiglia coltivatrice; ma perderebbe poi l'elemento capitale che è quello al quale noi ora guardiamo per distinguere fra la *C-1* e la *B* rispetto a questi redditi. Mi permetto dunque di pregare l'onorevole proponente di non insistere, anche se la situazione esistente è ingiusta, non per il profilo con il quale egli l'ha prospettata, ma perché noi tassiamo in *C1* e *B* gli affittuari e anche i redditi agrari, cioè i proprietari coltivatori del fondo. Ma il problema non può esser risolto con piccoli ritocchi; bisogna affrontarlo e risolverlo con criterio logico, secondo un pensiero univoco, in modo di arrivare, anche in agricoltura, ad una tassazione possibilmente perequata, senza salti di imposta, come avviene in questo momento.

PRESIDENTE. Onorevole Cerreti, mantiene il suo emendamento?

CERRETI. Ho seguito molto attentamente le dichiarazioni dell'onorevole ministro; ma mi sembra che egli non abbia opposto nessuna ragione di principio per evitare che il mio emendamento possa figurare nella legge, o, più precisamente, una soltanto, quella che di cooperative legalmente costituite ve ne sono tante, anzi tutte sono legalmente costituite. Allora, bisognerebbe precisare. Io intendevo dire che forse non è esatta l'espressione che avevo indicata; ci si potrebbe riferire alle cooperative che rispondono ai requisiti della legge sui controlli. In questo modo vi sarebbe una discriminazione fra cooperative previste dall'articolo 45 della Costituzione, e le cooperative in genere, cioè quelle che noi consideriamo spurie. A me pare, in questo modo, possibile far censire le vere cooperative da parte di qualsiasi funzionario delle finanze. In queste condizioni, mi sembra altresì che non vi sia contraddizione fra quello che ella ha detto e quanto io ho affermato. Io presenterei appunto un emendamento in questo senso.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io temo, onorevole Cerreti, che anche con questa precisazione noi non avremo ancora una garanzia sufficiente per le cooperative spurie, anzi credo che il pericolo sia ancora maggiore di quello che a prima vista non sembri. Io preferirei che ella desse affidamento a quello che ho assicurato di voler fare, cioè una definizione di tutte queste posizioni di società prevalentemente di persone, in maniera da accordare ad esse i benefici previsti dalla legge. Ma io sarei del parere che questo fine si raggiungesse in sede di riorganizzazione di tutta la materia e non con un emendamento proposto all'ultimo momento, sul quale noi non possiamo in questo momento altro che esprimere il timore per eventuali conseguenze, senza potere dare la dimostrazione di queste conseguenze. Io sono d'accordo sulle sue considerazioni, e credo che anch'ella sia d'accordo che la nostra legislazione nel campo cooperativistico è imperfetta, in quanto tutte le cooperative godono della stessa definizione legislativa, indipendentemente se siano false o vere. Ora, se noi non riusciamo a sistemare bene con una esatta definizione in sede fiscale la questione, rischiamo di aprire una porta attraverso la quale i buoi potranno uscire. Non avremo più società anonime, ma tutte cooperative in genere!

CERRETI. Io non ho nulla in contrario ad accettare la sua richiesta, onorevole ministro, tanto più che mi sembra abbastanza confortante nei confronti del movimento cooperativistico; ma, intanto, le cooperative rischiano di pagare tutto, siano esse false o vere.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il rischio più grave è che continuino a pagare come adesso; intanto, cercate di non procrastinare l'approvazione dell'attuale disegno di legge con tutte queste innovazioni integrative. Solo così riusciremo ad andare in porto.

CERRETI. Pur tenendo conto della sua volontà, onorevole ministro, sono costretto a mantenere il mio emendamento.

CAVALLARI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Cerreti, per alcune ragioni che io, molto succintamente, esporrò.

Innanzitutto, non credo che sia giusta l'osservazione testé esposta dal rappresen-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

tante del Governo, il quale non ritiene che si possa addivenire ad una decisione su questo argomento, avanzato — egli sostiene — all'ultimo minuto. È un argomento questo, onorevole ministro, che ella sa è stato dibattuto lungamente dalle categorie interessate. Ella stessa ha dato atto che esso ha formato oggetto di un suo studio personale. Quindi, è un argomento sul quale tutti abbiamo avuto il tempo e la possibilità di riflettere o nell'esercizio dell'attività politica, o in quello dell'attività professionale.

Ora, io credo che l'opinione dei vari settori della Camera su questa importante questione si sia già costituita oggi in modo sufficiente e tale da poter esprimere su di essa un parere a ragion veduta.

Sono anche io del parere che, effettivamente, allo stato attuale della legislazione, sia abbastanza difficile distinguere le cooperative che veramente perseguono scopi mutualistici da quelle che di questi scopi si servono per camuffare, più o meno bene, degli scopi speculativi o egoistici. Su questo siamo d'accordo; ma io non credo che questa difficoltà di selezione fra le varie categorie sia di per se stessa idonea a portarci ad un voto contrario all'emendamento Cerreti.

Onorevoli colleghi, se noi avessimo solo questo campo, in cui con coscienza affermare che vige l'incertezza, allora saremmo noi i primi a dichiarare che rinunciamo a questo emendamento; ma nel campo dell'accertamento — e voi lo sapete meglio di noi — è tutto incerto: è incerta l'entità del reddito, è incerta l'entità del patrimonio, sono incerte perfino le persone, le ditte intestatarie di determinati patrimoni e di determinati redditi. Una certa misura di incertezza vi è in tutte le operazioni che attengono all'accertamento dei redditi, riguardino essi ditte individuali, società, o cooperative.

Ora, se noi prendiamo questo stato di fatto che realmente esiste nel mondo tributario e nel mondo economico, noi vediamo che le incertezze che si creerebbero a vantaggio delle cooperative, a seguito dell'emendamento proposto dall'onorevole Cerreti, non sarebbero certamente superiori alle numerose incertezze che vi sono in molti campi dell'accertamento tributario, e che non sono state tali da indurre il legislatore a rincrudire il sistema nei riguardi di questi campi.

Per queste ragioni, io ritengo che si possa e si debba accogliere l'emendamento Cerreti, il quale veramente rappresenta una aspirazione che è stata più volte manifestata da parte di migliaia e migliaia di lavoratori, ai

quali va perenne la gratitudine del nostro paese per l'opera altamente meritoria che essi svolgono e nelle cooperative di consumo e nelle cooperative di produzione.

Per quanto attiene, infine, all'elevamento della franchigia da 240 mila lire a 360 mila lire, in merito dirò solo poche parole, perché vi è un emendamento mio e del collega Pesenti che riguarda l'elevamento della franchigia dell'imposta complementare e che verrà in seguito da me svolto. Poiché quell'emendamento non è certamente precluso da una votazione contraria che possa risultare nei riguardi dell'emendamento Cerreti, io mi riservo in quella sede di far presenti le nostre considerazioni. Tuttavia, poiché ho la parola, approfitto per esprimere un principio, che mi sembra basilare, in appoggio alle considerazioni del collega Cerreti e contro quelle svolte dal ministro delle finanze.

L'unica obiezione che si solleva da parte della maggioranza della Commissione e da parte del Governo a questo desiderio, largamente sentito, di un elevamento della franchigia da 240 mila lire a 360 mila lire, riguarda le ripercussioni di carattere finanziario che tale provvedimento avrebbe nei riguardi dello Stato, in quanto cioè lo Stato verrebbe ad incassare di meno a seguito dell'approvazione di questo emendamento.

Ora io credo, onorevoli colleghi, che questo ragionamento che voi fate come questione pregiudiziale all'emendamento Cerreti è un ragionamento che non ha valore: per noi il punto principale sul quale dobbiamo porre la nostra attenzione allorché discutiamo sulla misura della franchigia è quello della capacità contributiva del cittadino, capacità contributiva la quale deve essere esaminata in sé e per sé ed il cui esame non deve essere neanche lontanamente influenzato dai timori di un minor reddito nei riguardi dello Stato. In sostanza, prima ancora di vedere quello che di meno può percepire lo Stato, noi dobbiamo vedere se il cittadino, con quel determinato reddito, è in condizione di poter dare parte del suo reddito alle casse dello Stato. Questa è la prima considerazione che noi dobbiamo fare. Ora io credo che in questa Camera, e non solo in questa Camera, ma in qualsiasi posto si possa andare e qualsiasi persona noi si possa interrogare, io non credo che si possa affermare che quel cittadino il quale percepisce un reddito di 20 mila lire al mese possa essere chiamato a corrispondere una determinata aliquota, per bassa che essa sia, anche di un solo soldo, alle casse dello Stato. 20 mila lire, onorevoli colleghi, voi sapete

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

che cosa rappresentano oggi, che cosa sono in confronto alle 60 mila lire che l'Istituto centrale di statistica all'incirca indica come necessarie ad una famiglia media italiana, e come 20 mila lire siano un reddito di fame nel vero senso della parola.

Ora, se voi siete concordi con me in questa affermazione, credo che non potrete certamente essere discordi dall'emendamento presentato dall'onorevole Cerreti. Se invece voi nutrite in voi stessi una certa riserva mentale, allora entriamo in un ragionamento diverso. Molti di voi diranno che 20 mila lire non sono sufficienti, però pensano che le 240 mila lire di reddito accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile categoria B e C1 non sono 240 mila lire di reddito reale, ma rappresentano un reddito reale notevolmente superiore. Se voi fate questo ragionamento, onorevoli colleghi, dal vostro punto di vista avete ragione, ma allora crolla completamente dalle fondamenta l'edificio su cui si basa, come prima dicevo in occasione di un altro emendamento, il disegno di legge di perequazione tributaria. Perché, o voi venite a sostenere che avete fiducia nel contribuente, nei vostri accertamenti, negli organi che voi attualmente predisponete per le operazioni di accertamento; che quello che voi riuscirete ad accertare, se non è identico, grandemente si avvicina alla realtà, allora voi dovete riconoscere che 240 mila lire di reddito non sono certo un reddito per il quale si possa chiamare il cittadino a conferire alle casse dello Stato nemmeno un soldo. Se, invece, mantenete questa vostra posizione, vuol dire che siete i primi a dichiarare, non solo di fronte alla Camera, ma a tutto il paese, che non credete assolutamente alla verità delle denunzie, che voi non credete assolutamente agli strumenti di accertamento che voi proponete con questa legge: siete i primi, in sostanza, a dichiarare che non credete alla legge che ci proponete e che pretendete che votiamo.

Per queste ragioni di logica elementare appoggiamo l'emendamento dell'onorevole Cerreti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Cerreti, nella seguente definitiva formulazione:

« Al primo comma, dopo le parole: al nome di persone fisiche, aggiungere: e di cooperative legalmente costituite e conformi ai requisiti richiesti dall'articolo 45 della Costituzione della Repubblica ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Cerreti e gli emendamenti analoghi Cavallari e Costa.

(Non sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Dal Pozzo, ella mantiene il suo comma aggiuntivo?

DAL POZZO. Lo mantengo.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Signor Presidente, desidererei rivolgerle una preghiera. L'onorevole Dal Pozzo ha presentato tale suo emendamento al fine di sancire delle provvidenze di carattere tributario a favore della categoria degli affittuari; ora, all'articolo 13-ter, abbiamo un emendamento dell'onorevole Marabini che pure contiene provvidenze a favore della stessa categoria, ma, da un esame dei due emendamenti, appare evidente che le provvidenze proposte dall'onorevole Marabini sono più larghe.

Vorrei pertanto pregarla di voler soprassedere per ora alla votazione dell'emendamento Dal Pozzo, riservandosi eventualmente di porlo in votazione dopo l'emendamento Marabini.

PRESIDENTE. Onorevole Dal Pozzo, ella ha udito la richiesta dell'onorevole Cavallari: ha difficoltà ad aderirvi?

DAL POZZO. Non ho difficoltà, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni la votazione dell'emendamento Dal Pozzo sarà rinviata a quella sull'articolo 13-ter proposto dall'onorevole Marabini.

(Così rimane stabilito).

Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

#### Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

MAZZA, Segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza della sospensione del sindaco di Concordia, signor Tanferri Giuseppe, avvenuta il 30 ottobre 1950 e, in caso affermativo, per co-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

noscere quali ragioni abbiano indotto il prefetto di Modena a prendere un così grave provvedimento.

(1909)

« BORELLINI GINA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere come intendano sopprimere agli ingentissimi e spesso disastrosi danni economici, provocati a molte famiglie di modesti lavoratori del mare di Fano e di altre città dell'Adriatico, dai sequestri di motopescherecci, dalla spogliazione di attrezzi e di prodotti ittici e dalle multe inflitte, ad opera delle autorità marittime jugoslave.

(1910)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere come intenda evitare i continui interventi della polizia marittima jugoslava contro il naviglio da pesca dell'Adriatico, sottoposto a sequestri e a gravose spogliazioni: con particolare riguardo al recente fermo di motopescherecci della marineria di Fano.

(1911)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le cause della orrenda sciagura sul lavoro dell'Ancipa a Troina (Enna).

(1912)

« LUPIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere: se conosce il motivo per cui in provincia di Lecce, in rapporto agli elenchi nominativi dei lavoratori in agricoltura, del quinquennio 1945-49, quelli del corrente quinquennio 1950-54 risulterebbero ridotti di circa il 70 per cento delle giornate lavorative attribuite agli iscritti, con la totale esclusione di oltre 40.000 lavoratori precedentemente riportati negli elenchi; se conosce le cause del passivo di circa un miliardo e mezzo nel bilancio del servizio contributi unificati di quella provincia; se tale situazione di bilancio possa minimamente giustificare la falciatura degli elenchi nominativi o la riduzione delle prestazioni assistenziali e previdenziali dovute per legge ai lavoratori; se conosce il fatto grave dell'esclusione quasi totale dai nuovi elenchi dei giovani di ambo i sessi dai 12 ai 18 anni, delle donne contadine e dei pensionati per vecchiaia, che continuano a prestare la loro opera in agricoltura; se conosce, infine,

come, per questi motivi, da molti mesi nella detta provincia di Lecce esiste uno stato di grave fermento e di agitazione.

(1913)

« CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza dell'illegittimo intervento operato ai danni della Amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore dal prefetto di Cosenza; il quale, adottando una procedura del tutto assurda e tale perciò da destare i più ampi sospetti in merito alle ragioni che la hanno determinata, ha deciso di affidare alla ditta Trezza il servizio della riscossione delle imposte di consumo già lodevolmente disimpegnato in economia; e per sapere altresì quali provvedimenti urgenti intenda adottare per rendere inefficace la decisione che, oltre a rappresentare una aperta offesa alla autonomia comunale, avrebbe come conseguenza certa il rilevante danno del comune ed il notevole vantaggio della ditta appaltatrice.

(1914)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non ritiene arbitrario e sopraffattorio il divieto opposto l'8 dicembre dal questore di Matera alla affissione di un manifesto di quella Federazione giovanile comunista, sotto il pretesto, tra l'altro, che mancava la richiesta di due agenti di polizia a pagamento che avrebbero dovuto assistere alla riunione, annunciata nel manifesto, in cui si sarebbe dovuto procedere alla premiazione di alcuni giovani distintisi nella campagna del tesseramento e ad una conferenza con la partecipazione di due giovani comunisti che avrebbero intermezzato la cerimonia suonando la fisarmonica.

(1915)

« BIANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se, in considerazione della grave disoccupazione esistente nell'intera provincia di Frosinone, intenda impartire disposizioni perché venga concesso almeno un cantiere di lavoro ad ogni comune in modo da assicurare il pane a numerose famiglie che, a causa della disoccupazione del capo famiglia, sono costrette a vivere nel disagio e nella fame.

(1916)

« FANELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste, per conoscere a seguito di

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

immissione sul mercato italiano di arance provenienti dagli S.U.A.:

a) i motivi che hanno determinato il rilascio della licenza di importazione;

b) a chi è stata rilasciata la licenza stessa.

« Ed infine per conoscere se non ritengano opportuno vietare tali importazioni. »

(1917) « SANSONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se ritiene di fronteggiare la tragica situazione, creata dalla miseria, in provincia di Caserta, con le cariche brutali della polizia contro i disoccupati e con gli arresti arbitrari dei lavoratori e dei dirigenti sindacali.

(1918) « LA ROCCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali urgenti provvedimenti il Governo intende adottare, per soddisfare le necessità di cinquantamila disoccupati in provincia di Caserta, che sono premuti dalla fame e hanno assoluto bisogno di lavorare.

(1919) « LA ROCCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se intende, con provvedimento speciale o con norma da introdurre nel progetto di legge, tuttora in discussione innanzi al Parlamento per i concorsi ospedalieri, assicurare il posto ai primari nominati tali in seguito a concorso negli ospedali del territorio ex italiano, che non hanno potuto in alcun modo riprendere tale servizio. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(4097) « CERAVOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ravvisi nella palese incuria dell'ingegnere capo del Genio civile di Messina — il quale, nonostante col decreto regionale 17708 U. C. del 27 ottobre 1950 siano stati stanziati lire 7 milioni per il ripristino del civico acquedotto a Cesarò (Messina) e sia stata data a lui stesso disposizione di provvedere all'esecuzione dei lavori, pur trattandosi di opera urgente di pubblica utilità, non ha a tutt'oggi menomamente provveduto — motivo sufficiente per intervenire affinché la popolazione di Cesarò, fra l'altro così duramente flagellata dalla recente epidemia di tifo d'origine idri-

ca, veda la sollecita realizzazione di tale indispensabile e urgentissima opera. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(4098) « PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere, entro i limiti legalmente consentiti, se risponde a verità:

1°) che in seguito a tre successive denunce, del 6, del 16 e del 27 ottobre 1948, a carico dei dirigenti dell'Ente comunale di consumo di Messina, il Procuratore della Repubblica presso quel tribunale abbia inviato al giudice istruttore, per l'istruzione formale, le denunce stesse;

2°) che tali denunce si riferivano a reati di falso, peculato, distrazioni di merci dal normale consumo, interessi privati in atti di ufficio, occultamento di reati, tutti delitti che prevedono il mandato di cattura obbligatorio;

3°) che dalle prime indagini giudiziarie, oltre all'accertamento di uno sperpero di circa 30 milioni, sarebbero emerse responsabilità a carico di alcune persone, fra cui il signor Broccio, commerciante di vini, ed il signor Vasari, assessore al comune di Messina;

4°) che in seguito a questo, forti pressioni sarebbero intervenute per fermare l'ulteriore decorso delle indagini, per cui l'istruttoria si sarebbe praticamente arenata.

« L'interrogante chiede di conoscere, nel caso affermativo, se il Ministro sia disposto a intervenire con la massima severità e urgenza:

a) perché la giustizia abbia pienamente corso;

b) perché venga rispettata la dignità della Magistratura, e la sua indipendenza da qualsiasi interferenza o pressione;

c) perché si proceda con tutti i rigori della legge, non soltanto contro i responsabili diretti, ma anche contro coloro che sono intervenuti per fuorviare il retto corso della giustizia. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(4099) « PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non ritenga di adottare un provvedimento in virtù del quale tutti gli ufficiali che nel settembre 1943 respinsero con le armi aggressioni armate alle proprie caserme da parte delle truppe tedesche che si accingevano ad occupare il nostro Paese siano promossi per

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

merito di guerra con i conseguenti vantaggi di carriera. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4100)

« PALAZZOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se si stia finalmente per giungere a concrete determinazioni nelle ormai lunghe trattative tra la T.I.M.O. e l'A.N.A.S. per la installazione del telefono alla casa cantoniera Staffoli, la più alta dell'Appennino, lungo la strada statale Isonia 86; e se non intenda, in caso negativo, disporre comunque la installazione invocata del telefono, reso ivi indispensabile soprattutto a causa dell'isolamento cui vanno normalmente soggetti gli abitanti dei comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Castel del Giudice, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Sant'Angelo del Pesco, San Pietro Avellana, Vastogirardi, oltre a tutti i centri dell'Alto Sangro, costretti, nella stagione invernale, a viaggi talvolta avventurosi, con grave pregiudizio materiale e morale delle famiglie in attesa. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4101)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e commercio, per sapere se gli consti che il signor Andrea Lorenzini, da Milazzo (Messina), sia stato durante il ventennio esonerato dalle sue funzioni di assicuratore, perché antifascista. E, nel caso affermativo, se non ritenga opportuno, come giusta riparazione e riconoscimento, disporre la riassunzione in servizio, ammettendolo a beneficiare della legge 4 gennaio 1944.

« In subordinata, se non crede dover stimolare la sollecita presentazione di un provvedimento legislativo per la riassunzione degli ex epurati antifascisti già dipendenti dalle Assicurazioni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4102)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, sui provvedimenti che intende adottare per rendere continuativo e sicuro il lavoro della Industria meccanica mercantile (I.M.M.) di Napoli nel rispetto della legge del quinto e con provvidenze opportune. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4103)

« MAGLIETTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del tesoro, perché voglia considerare indispensabile ed urgente il problema della sistemazione di tutta la rete stradale del Mezzogiorno di competenza dell'Azienda autonoma strade, attualmente in condizioni deprecabili; e perché voglia disporre in favore dell'A.N.A.S. i dovuti fondi, onde metterla in grado di sopperire alle necessità segnalate da tutte le regioni del Mezzogiorno. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4104) « SAMMARTINO, SEMERARO GABRIELE, DE MEO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le proprie determinazioni circa l'invocata costruzione della strada rotabile che dovrebbe collegare per via breve il comune di Ripabottoni col comune di Castellino sul Biferno, nel Molise, entrambi attualmente costretti a un lunghissimo percorso, ad onta della loro brevissima distanza geografica. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4105)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se, in considerazione della grave disoccupazione esistente in tutto il Molise, non intenda impartire disposizioni perché venga concesso almeno un cantiere di lavoro ad ogni comune che lo abbia richiesto, onde assicurare lavoro e pane a numerose famiglie disagiate. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4106)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere come intenda soddisfare la necessità non più derogabile dei comuni di Morrone nel Sannio e Ripabottoni, in provincia di Campobasso, che da anni sperano di veder realizzata l'arteria rotabile, lunga soli due chilometri, per la quale le popolazioni interessate vedrebbero sollevare le sorti della propria povera economia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4107)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali nemmeno nell'esercizio in corso sia stato assegnato al comune di Cartura il concorso statale nella spesa per la costruzione di una scuola elementare nel capoluogo



## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

del comune stesso, e ciò malgrado l'affidamento dato con lettera ministeriale 28 febbraio 1950, n. 1458-div. XVII. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4108)

« COSTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere a quale punto di istruttoria si trovi la domanda del comune di Gavello (Rovigo) per contributo statale nella spesa di costruzione dell'acquedotto del Medio Polesine, a vantaggio dei comuni costituiti in consorzio facente capo a Gavello. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4109)

« COSTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere a quale punto d'istruttoria si trovi la domanda del comune di Sant'Urbano (Padova) intesa ad ottenere il contributo di cui alla legge n. 408, del 1949, sulla spesa di lire 17 milioni per la costruzione di case per impiegati e salariati comunali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4110)

« COSTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere a quale punto d'istruttoria si trovi la domanda del comune di Sant'Urbano (Padova) intesa ad ottenere il contributo di cui alla legge n. 589, del 1949, sulla spesa di impianto di energia elettrica per illuminazione nella frazione Carmignano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4111)

« COSTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quando saranno emanate le disposizioni riguardanti l'istruttoria per la concessione dei mutui previsti dalla legge n. 715, del 1950, per il finanziamento di costruzioni edilizie. Gli istituti di credito periferici, in attesa di dette disposizioni, tengono accantonate le domande di mutuo che pervengono a loro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4112)

« COSTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se, in considerazione della grave disoccupazione esistente nei comuni di Sgurgola e Morolo, in provincia di Frosinone, in-

tende impartire disposizioni per l'approvazione dei cantieri di rimboschimento richiesti da tempo dalle amministrazioni di cui sopra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4113)

« FANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando saranno iniziati i lavori per la costruzione del serbatoio riguardante l'acquedotto e l'edificio scolastico nel comune di Giuliano di Roma, in provincia di Frosinone, il cui finanziamento risale a circa due anni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4114)

« FANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se intenda o meno nominare con urgenza la commissione prevista dall'articolo 28 del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, e, nel caso che non intenda o possa procedere alla nomina di detta commissione, malgrado il lunghissimo tempo trascorso, come intenda far evadere il grande numero di ricorsi che pendono presso la stessa.

« L'interrogante chiede che venga tenuto presente nella risposta che gli verrà data, quanto rispostogli ad analoga interrogazione in data 11 gennaio 1949, n. 2191. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4115)

« GATTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, se non ritenga giusto ed umano, in occasione dell'anno giubilare che volge alla fine, estendere agli impiegati di ruolo e non di ruolo di tutte le Amministrazioni, compresi gli insegnanti elementari, il beneficio della revoca o del condono delle punizioni disciplinari inflitte durante l'anno 1949. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4116)

« CARRATELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga necessario ed urgente sollecitare la soluzione del problema generale e comunque chiedere all'I.N.P.S. la corresponsione di acconti provvisori, in relazione alle circostanze:

che presso la sede provinciale ferrarese dell'I.N.P.S., circa 4000 pratiche di pensione vecchiaia ed invalidità sono tuttora sospese, in attesa che la direzione provveda all'accredi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

tamento dei contributi agricoli (un terzo) per il periodo 1946-50;

che l'accreditamento dei contributi suddetti è stato effettuato l'ultima volta nel 1946 per gli anni 1944-45-46;

che, stante l'attuale situazione, qualora non si provveda subito all'accreditamento per il periodo 1946-50, nel 1951 nessun lavoratore potrà beneficiare delle spettanti prestazioni previdenziali, essendo già scaduti i cinque anni 1946-51;

che in posizione critica trovansi anche gli operai agricoli (uomini e donne), i quali hanno raggiunto il limite di età per aver diritto alla pensione di vecchiaia, ma trovandosi ancora iscritti negli elenchi agricoli, non possono ottenere la liquidazione della pensione stessa;

che, pur tenendo conto delle difficoltà di ordine amministrativo, che si frappongono al sollecito disbrigo di dette pratiche, non si può comunque rimanere insensibili di fronte al profondo disagio in cui versano quei lavoratori, i quali, raggiunto il limite di età, non possono beneficiare della esigua pensione che l'I.N.P.S. dovrebbe loro assegnare. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4117)

«PRETI».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali con regolamento testé approvato il Corpo dei vigili urbani di Napoli è stato fissato nel numero di 750 dai 1500 proposti ed attualmente in servizio; provvedimento che, se venisse attuato, oltre a pregiudicare seriamente l'andamento del servizio, porterebbe al licenziamento di oltre 500 vigili annonari, accertatori e guardiani comunali, aggravando così la già dolorosa situazione della disoccupazione napoletana. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4118)

«ROBERTI».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per il completamento di opere iniziate con i fondi a sollievo della disoccupazione in piccoli comuni che non hanno alcuna possibilità di contrarre mutui e di pagare le relative annualità anche qualora venisse concesso il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4119)

«DE' COCCI».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della difesa e del tesoro, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, affinché i proprietari dei motopescherecci perduti per cause di guerra possano essere infine indennizzati del grave danno subito, dopo cinque anni dalla cessazione delle ostilità.

« È opportuno osservare in proposito che per molti di tali proprietari l'imbarcazione costituiva tutto il loro patrimonio e che il ritardo dell'indennizzo provoca anche un indugio dannoso alla ricostituzione della nostra flotta peschereccia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4120)

«DE' COCCI».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere per quali motivi il Comitato INA-Case non ha fino ad oggi tenuto adeguatamente presente, nella formulazione dei propri programmi di attività, l'operoso centro industriale di Numana (Ancona).

« L'interrogante ricorda che Numana, su una popolazione di circa 2500 abitanti, ha ben 800 operai occupati nella costruzione di fisarmoniche ed annovera ben 140 famiglie prive di un alloggio decente e costrette a vivere anche in una sola stanza. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4121)

«DE' COCCI».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria e commercio, per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda prendere per assicurare commesse di lavoro a favore delle industrie meccaniche meridionali di Napoli, al fine di scongiurare la minaccia di licenziamento di varie centinaia di lavoratori dipendenti dagli stabilimenti « Bufola » e « Vasto ». *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4122)

«ROBERTI, MIEVILLE».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se è possibile assicurare la continuità di lavoro — attraverso un adeguato rifornimento di materie prime per la produzione di acido citrico — allo stabilimento « Chimica Arenella » di Palermo che, in una città dove la disoccupazione raggiunge cifre elevatissime, rappresenta una grande industria ed una fonte di lavoro per oltre seicento lavoratori. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4123)

«ROBERTI».

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere per quale ragione, oggi che lo zolfo ha ripreso quota nel campo industriale e commerciale, le società concessionarie non vedano l'opportunità di riprendere lo sfruttamento della zona della valle del Marecchia (Pesaro), dove, come risulta dallo studio fatto da competenti in materia, esistono vasti territori zolfiferi di immancabile rendimento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4124)

« ROBERTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro della pubblica istruzione, sulla destinazione dello storico Palazzo Barberini, per il quale fu — a suo tempo — sollecitato l'esercizio del diritto di opzione da parte dello Stato.

(470)

« DI FAUSTO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dei lavori pubblici e della difesa, sugli attuali intendimenti del Governo circa il completamento del bacino di carenaggio di Taranto.

(471)

« LATANZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro dell'interno, per conoscere — considerate le circostanze in cui è stato tratto in arresto il segretario della Camera del lavoro di Caserta — se le libertà politiche, sancite dalla Costituzione, continuano ad avere vigore nel nostro Paese ed, in particolare, se è lecito ai dirigenti sindacali di tutelare gli interessi dei lavoratori presso le autorità locali senza il rischio di veder violate le disposizioni di cui agli articoli 21, 35 e 39 del testo statutario ed essere, per giunta, arbitrariamente catturati dagli agenti di polizia, alla stregua di denunce temerarie.

(472)

« LA ROCCA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. Desidererei sollecitare lo svolgimento della mia interpellanza del 20 ottobre, relativa alla questione della « Breda ».

PRESIDENTE. Mi riservo di interpellare il ministro competente.

**La seduta termina alle 20,15.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 15,30:*

1. — Interrogazioni.

2. — *Svolgimento della proposta di legge:*

SANSONE ed altri: Anticipo di fondi per il pagamento delle mensilità arretrate al personale dell'U.N.S.E.A. (1700).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario. (*Approvato dal Senato*). (1619). — *Relatori:* Martignelli, per la maggioranza, e Dugoni e Pieraccini, di minoranza.

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici a delegare, alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario. (*Urgenza*). (1546). — *Relatore* Tozzi Condivi.

Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni. (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (389-B). — *Relatore* Garlato.

Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza. (*Urgenza*). (1590). — *Relatore* Sampietro Umberto.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

ERMINI e MARCHESI: Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e soprattasse universitarie. (1481). — *Relatore* Ermini.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469). — *Relatore* Tesaurò;

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

*e della proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale. (1292). — *Relatore* Tesauro.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sul *referendum* e sulla iniziativa legislativa del popolo. (349);

*e della proposta di legge:*

DE MARTINO FRANCESCO ed altri: *Referendum* popolare di abrogazione delle leggi o degli atti aventi valore di legge. (148).

*Relatore* Lucifredi.

8. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione. (*Modificato dal Senato*). (217-B). — *Relatore* Rocchetti.

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Ita-

lia e l'Argentina il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

9. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

10. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI